

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Modulo "Legge fiscale"

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

¹ La Confederazione riscuote sul territorio svizzero a ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA).

² La riscossione è effettuata secondo il principio della neutralità concorrenziale, della redditività di pagamento e riscossione, nonché della trasferibilità dell'imposta.

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

¹ I Cantoni e i Comuni non possono gravare con imposte dello stesso genere ciò che la presente legge grava dell'IVA o che dichiara escluso o esente dall'imposta (art. 134 Cost.¹).

² Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione non sono considerate imposte dello stesso genere.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere conformemente all'articolo 3 della legge sulle dogane². Finché le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di servizi. Le perdite di imposta che ne risultano per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Tschlin; si tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Tschlin;

¹ RS 101

² RS ...

Modulo "Aliquota unica"

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3 Definizioni

Modulo "2 aliquote"

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3 Definizioni

- b. beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
- c. prestazione: la concessione, fondata su una relazione giuridica, di un valore economico a titolo oneroso, esclusi l'ammortamento di un debito sotto forma di un mezzo di pagamento generalmente riconosciuto e l'annullamento di una prestazione;
- d. fornitura:
 - 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio;
 - 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento;
 - 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
- e. prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce fornitura di un bene;
- f. impresa: qualsiasi unità economica che esercita indipendentemente in nome proprio un'attività economica diretta al conseguimento duraturo di entrate con prestazioni;
- g. controprestazione: tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente;
- h. non controprestazione: i flussi di mezzi finanziari fuori del campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, segnatamente:
 - 1. i depositi effettuati in contanti nelle imprese;
 - 2. i dividendi e le altre quote di utili;
 - 3. gli importi versati per il deposito di imballaggi;
 - 4. i pagamenti per il risarcimento danni, l'indennizzo a titolo di riparazione morale e simili;
 - 5. gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché il contribuente li designi separatamente (partite di giro);
 - 6. i pagamenti compensativi dei costi che un'unità organizzativa, segnatamente un fondo, effettua per contratto o per legge ad attori all'interno di un settore;
 - 7. le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché la stessa imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

- i. fattura: qualsiasi documento con il quale viene conteggiata una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle relazioni d'affari;
- j. periodo fiscale: l'anno civile o d'esercizio per il quale viene riscossa l'imposta;
- k. documento d'importazione: il documento rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane tramite il quale l'imposta all'importazione è tassata con un credito incondizionato o tramite il quale l'imposta all'importazione tassata con un credito condizionato diventa esigibile;
- l. documento d'esportazione: il documento rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane tramite il quale un bene è tassato definitivamente per l'esportazione dopo essere uscito dal regime della libera pratica sul territorio svizzero;
- m. beni in libera pratica sul territorio svizzero: i beni che si trovano in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD);
- n. deduzione dell'imposta precedente: diritto del contribuente di dedurre l'imposta versata o dichiarata sull'acquisto di beni e prestazioni di servizi dall'imposta dovuta sulla cifra d'affari.

Art. 4 Luogo della fornitura

È considerato luogo della fornitura quello:

- a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;
- b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

Art. 5 Luogo della prestazione di servizi

¹ Fatto salvo il capoverso 2, si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

² È considerato luogo della prestazione di servizi:

- a. per prestazioni di servizi relative a un fondo (locazione, mediazione, amministrazione, perizia o stima del fondo, prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, prestazioni di servizi in

Art. 4 Luogo della fornitura

Art. 4 Luogo della fornitura

Art. 5 Luogo della prestazione di servizi

Art. 5 Luogo della prestazione di servizi

relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza immobiliare): il luogo in cui si trova il fondo;

- b. per prestazioni di trasporto: il luogo in cui si svolge di volta in volta il trasporto in ragione del tragitto percorso. In caso di trasporti transfrontalieri il Consiglio federale può decidere che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa;
- c. per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di carico, scarico, trasbordo, registrazione, deposito e attività analoghe: il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente;
- d. per prestazioni culturali, artistiche, didattiche (escluso l'insegnamento a distanza), sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore: il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività;
- e. per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata;
- f. il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività per le seguenti prestazioni di servizi:
 - 1. prestazioni di mediazione;
 - 2. prestazioni di servizi nel settore della sanità, della previdenza sociale e dell'assistenza sociale e alle persone anziane;
 - 3. prestazioni di servizi nel settore della cura dei fanciulli e dei giovani;
 - 4. prestazioni di servizi nel settore della cura del corpo;
 - 5. prestazioni di libero accesso (accesso alla rete, messa a disposizione di tracciati);
 - 6. prestazioni del settore della ristorazione;
 - 7. prestazioni del settore alberghiero;
 - 8. prestazioni di agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni;
 - 9. prestazioni contro contributi dei membri.

Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali

Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la

Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali

Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali

delimitazione tra la fornitura di beni e la prestazione di servizi, nonché il luogo della prestazione, in deroga alle disposizioni del presente titolo.

Art. 7 Prova

¹ Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la prova per i fatti che fondano l'imposta spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni o, per i fatti che riducono l'imposta al contribuente, all'Amministrazione federale delle dogane.

² Se il contribuente ha contabilizzato il caso specifico, la prova per i fatti che riducono l'imposta non è vincolata ad alcuna forma, fatto salvo il capoverso 4.

³ Come prove per i fatti che riducono l'imposta le autorità fiscali della Confederazione riconoscono segnatamente (rifugio sicuro):

- a. per la deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 23: una fattura secondo l'articolo 59 o l'originale del documento d'importazione;
- b. per l'esportazione di beni: l'originale del documento d'esportazione unitamente a una fattura secondo l'articolo 59;
- c. per la messa a disposizione per l'uso o il godimento di veicoli ferroviari e aeromobili utilizzati prevalentemente all'estero: i documenti riconosciuti nel diritto dei trasporti ferroviari o aerei;
- d. per il luogo delle prestazioni di servizi fornite all'estero: una fattura secondo l'articolo 59 unitamente al relativo contratto.

⁴ La prova dell'esportazione di beni nel traffico viaggiatori deve essere fornita mediante il documento d'esportazione nel traffico viaggiatori autenticato dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ In singoli casi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può far dipendere l'esenzione fiscale dalla regolare dichiarazione nel Paese d'importazione.

⁶ In caso di sospetto di abuso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può far dipendere l'esenzione fiscale futura dell'esportazione di beni di un contribuente dalla presentazione dei documenti di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 8 Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 11, 23, 27, 33 e 54, allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumen-

Art. 7 Prova

Art. 7 Prova

Art. 8 Indicizzazione

Art. 8 Indicizzazione

tato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero

Capitolo 1: Assoggettamento all'imposta

Art. 9 Assoggettamento

¹ È assoggettato all'imposta chiunque – a prescindere da forma giuridica, scopo o fine di lucro – esercita un'impresa agendo verso l'esterno e realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili superiore a 100 000 franchi annui.

² La cifra d'affari di cui al capoverso 1 si calcola secondo le controprestazioni convenute (imposta esclusa).

³ Non è assoggettato all'imposta chi esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi che soggiacciono all'imposta a carico dell'acquirente (art. 33-35); l'esenzione dall'assoggettamento non si applica invece alle imprese con sede all'estero che forniscono sul territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione a destinatari non contribuenti.

⁴ La sede di un'impresa sul territorio svizzero e tutti i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.

Art. 10 Assoggettamento volontario

¹ Chiunque esercita un'impresa e non adempie le condizioni per l'assoggettamento ha il diritto di essere assoggettato, se:

- a. la sede dell'impresa o uno stabilimento d'impresa si trova sul territorio svizzero; o
- b. questo serve a facilitare la riscossione dell'imposta pur garantendo la neutralità concorrenziale.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può far dipendere l'assoggettamento dalla prestazione di garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

Art. 11 Servizi autonomi

¹ I servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, gli istituti giuridicamente dipendenti nonché gli altri enti di diritto pubblico sono assoggettati all'imposta sulle loro prestazioni commerciali in caso di superamento del limite mi-

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero

Capitolo 1: Assoggettamento all'imposta

Art. 9 Assoggettamento

Art. 10 Assoggettamento volontario

Art. 11 Servizi autonomi

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero

Capitolo 1: Assoggettamento all'imposta

Art. 9 Assoggettamento

Art. 10 Assoggettamento volontario

Art. 11 Servizi autonomi

nimo della cifra d'affari determinante di cui all'articolo 9 capoverso 1, purché la cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche superi 25 000 franchi annui.

² Se un servizio autonomo è assoggettato all'imposta ai sensi del capoverso 1, sono imponibili le prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche, le prestazioni del medesimo genere fornite ad altre collettività pubbliche o consorzi e le prestazioni del medesimo genere fornite ad altri servizi delle medesima collettività pubblica; in questo ultimo caso vi è impunibilità soltanto se detti servizi forniscono principalmente prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche.

³ I servizi possono costituirsi in un unico soggetto fiscale.

Art. 12 Imposizione di gruppo

Le imprese con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono vincolate tra di loro sotto una direzione unica possono costituire su richiesta un unico soggetto fiscale (gruppo).

Art. 13 Inizio e fine dell'assoggettamento

¹ L'assoggettamento inizia:

- a. a contare dalla fine dell'anno in cui è stata realizzata la cifra d'affari determinante secondo l'articolo 9 capoverso 1;
- b. per i servizi autonomi a contare dall'anno in cui hanno adempiuto le condizioni di cui all'articolo 11 capoverso 1;
- c. con l'avvio dell'attività se l'attività determinante per l'assoggettamento viene avviata ex novo ed è presumibile che nei 12 mesi successivi venga superata la cifra d'affari determinante secondo gli articoli 9 capoverso 1 o 11 capoverso 1.

² L'assoggettamento termina con l'annuncio di fine dell'assoggettamento o con la fine dell'attività imprenditoriale, al più tardi con la conclusione della liquidazione del contribuente. L'annuncio di fine dell'assoggettamento è possibile alla fine del periodo fiscale nel quale il limite di cifra d'affari determinante per l'assoggettamento obbligatorio non viene più superato ed è presumibile che non verrà superato nemmeno nel successivo periodo fiscale.

³ L'assoggettamento volontario inizia al più presto con l'inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta o con il mancato annuncio di fine dell'assoggettamento sebbene le sue condizioni siano venute a cadere.

Art. 12 Imposizione di gruppo

Art. 13 Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 12 Imposizione di gruppo

Art. 13 Inizio e fine dell'assoggettamento

⁴ L'assoggettamento volontario termina con la cancellazione della richiesta del contribuente o quando vengono a cadere le condizioni per l'assoggettamento volontario.

⁵ Le possibilità concesse negli articoli 10, 11 capoverso 3 e 12 possono essere scelte all'inizio di ogni periodo fiscale; devono essere mantenute per almeno un periodo fiscale.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Prestazioni imponibili

Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente

Soggiacciono all'imposta le prestazioni fornite dal contribuente a titolo oneroso sul territorio svizzero e il consumo proprio, per quanto la presente legge non preveda esenzioni.

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

¹ Su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni autorizza l'imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta (opzione):

- l'opzione per i numeri 1 – 10 e 16 – 20 dell'articolo 18 capoverso 1 vale per tutte le prestazioni secondo uno di questi numeri;
- l'opzione per i numeri 13 – 15 dell'articolo 18 capoverso 1 vale senza il valore del terreno ed è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L'opzione è esclusa se l'oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.

² L'opzione per i numeri 11 e 12 dell'articolo 18 capoverso 1 è esclusa.

³ L'opzione è possibile al più presto all'inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

⁴ Al termine dell'opzione è fatta salva l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 27.

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal contribuente garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Prestazioni imponibili

Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

¹ Su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni autorizza l'imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta (opzione):

- l'opzione per i numeri 6 – 8 dell'articolo 18 capoverso 1 vale per tutte le prestazioni secondo uno di questi numeri;
- l'opzione per i numeri 3 – 5 dell'articolo 18 capoverso 1 vale senza il valore del terreno ed è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L'opzione è esclusa se l'oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.

² L'opzione per i numeri 1 e 2 dell'articolo 18 capoverso 1 è esclusa.

³ L'opzione è possibile al più presto all'inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

⁴ Al termine dell'opzione è fatta salva l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 27.

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal contribuente garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Prestazioni imponibili

Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

¹ Su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni autorizza l'imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta (opzione):

- l'opzione per i numeri 6 – 8 dell'articolo 18 capoverso 1 vale per tutte le prestazioni secondo uno di questi numeri;
- l'opzione per i numeri 3 – 5 dell'articolo 18 capoverso 1 vale senza il valore del terreno ed è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L'opzione è esclusa se l'oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.

² L'opzione per i numeri 1 e 2 dell'articolo 18 capoverso 1 è esclusa.

³ L'opzione è possibile al più presto all'inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

⁴ Al termine dell'opzione è fatta salva l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 27.

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal contribuente garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

Variante “Sanità”

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

¹ Su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni autorizza l'imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta (opzione):

- a. l'opzione per i numeri 6 – 9 dell'articolo 18 capoverso 1 vale per tutte le prestazioni secondo uno di questi numeri;
- b. l'opzione per i numeri 3 – 5 dell'articolo 18 capoverso 1 vale senza il valore del terreno ed è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L'opzione è esclusa se l'oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.

² L'opzione per i numeri 1 e 2 dell'articolo 18 capoverso 1 è esclusa.

³ L'opzione è possibile al più presto all'inizio del periodo di rendiconto nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

⁴ Al termine dell'opzione è fatta salva l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 27.

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dal contribuente garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

Art. 16 Prestazioni combinate

¹ Le prestazioni indipendenti l'una dall'altra sono di principio trattate in modo indipendente.

² Più prestazioni imponibili indipendenti l'una dall'altra possono essere trattate in modo unitario secondo la prestazione predominante se sono fornite a un prezzo complessivo e se la prestazione predominante supera il 70 per cento della contro-prestazione complessiva.

³ Le prestazioni che dal profilo economico sono strettamente legate e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile valgono come operazione economica unica e sono trattate secondo il carattere della prestazione globale.

⁴ Gli imballaggi seguono il destino fiscale della prestazione imballata. È fatto salvo l'articolo 3 lettera h numero 3.

Art. 17 Rappresentanza

¹ Se una persona agisce in nome e per conto di un rappresentato,

Art. 16 Prestazioni combinate

Art. 16 Prestazioni combinate

Art. 17 Rappresentanza

Art. 17 Rappresentanza

la prestazione è considerata fornita dal rappresentato se:

- a. la persona può comprovare che agisce come rappresentante e può chiaramente identificare il rappresentato; e
- b. comunica al destinatario della prestazione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza.

² Se una persona agisce in proprio nome ma per conto di un rappresentato, la prestazione è considerata fornita dal rappresentante.

Sezione 2: Prestazioni non imponibili

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

¹ Sono escluse dall'imposta:

1. il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati in conformità della legge del 30 aprile 1997³ sulle poste (LPO) nonché la fornitura di francobolli valevoli sul territorio svizzero;
2. le prestazioni della medicina umana; sono tali segnatamente:
 - a. il trattamento curativo e le cure somministrati dal personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la sua responsabilità,
 - b. la diagnostica eseguita dal personale medico e l'analitica, in relazione con pazienti definiti,
 - c. la somministrazione di medicinali e l'impiego di apparecchi e mezzi ausiliari medici nell'ambito del trattamento curativo e delle cure in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili,
 - d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, comunicazione e intrattenimento,
 - e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi ortopedici, fissati al corpo del paziente nell'ambito di un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,

³ RS 783.0

⁴ RS 210

⁵ RS 951.31

Sezione 2: Prestazioni non imponibili

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

¹ Sono escluse dall'imposta:

1. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni di agente o di intermediario d'assicurazione;
2. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono:
 - a. la concessione e la mediazione di crediti,
 - b. la concessione di garanzie,
 - c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate,
 - d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti (operazioni d'incasso),
 - e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
 - f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
 - g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol),
3. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi e parti di fondi;

Sezione 2: Prestazioni non imponibili

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

¹ Sono escluse dall'imposta:

1. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni di agente o di intermediario d'assicurazione;
2. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono:
 - a. la concessione e la mediazione di crediti,
 - b. la concessione di garanzie,
 - c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate,
 - d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti (operazioni d'incasso),
 - e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
 - f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
 - g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol),
3. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi e parti di fondi;

- f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),
- g. la messa a disposizione di personale per fornire prestazioni di trattamento curativo o di cura di pazienti,
- h. la fornitura di organi umani e sangue da parte di istituzioni riconosciute,
- i. il trasporto di persone bisognose di assistenza in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
- 3. le prestazioni di previdenza sociale;
- 4. l'assistenza all'infanzia e alla gioventù sino al compimento di 25 anni di età, nonché lo scambio di giovani;
- 5. le seguenti operazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le relative prestazioni di vitto e alloggio:
 - a. le operazioni nell'ambito di prestazioni concernenti direttamente scopi scolastici, di formazione o di ricerca di:
 - aa. istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione e della ricerca,
 - bb. istituzioni con gli stessi scopi che dispongono di un riconoscimento o di un'autorizzazione federale o cantonale o sottostanno alla vigilanza federale o cantonale,
 - cc. docenti privati che operano nelle suddette istituzioni,
 - b. le operazioni nell'ambito di conferenze, corsi e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva dei seguenti prestatori:
 - aa. istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione, del perfezionamento e della ricerca,
 - bb. istituzioni con gli stessi scopi che dispongono di un riconoscimento o di un'autorizzazione federale o cantonale o sottostanno alla vigilanza federale o cantonale,
 - c. le operazioni connesse con esami nell'ambito della formazione,
 - d. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in favore di un'istituzione che realizza operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempreché siano fornite da un membro dell'istituzione,
 - e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in favore dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che realizzano operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c,
 - f. le prestazioni di scuole pubbliche e di istituzioni di

- 4. le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
- 5. la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
 - a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
 - b. la locazione di aree di campeggio,
 - c. la locazione di posteggi, eccettuati i posteggi destinati all'uso comune e quelli messi a disposizione insieme a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
 - d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti installati durevolmente, non però di impianti sportivi,
 - e. la locazione di cassette di sicurezza,
 - f. la locazione di superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;
- 6. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per un'attività esclusa dall'imposta;
- 7. le operazioni realizzate dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli orticoltori con i prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame; la vendita di latte da parte dei centri di raccolta del latte agli addetti alla trasformazione del latte;
- 8. le prestazioni sovrane; il Consiglio federale definisce le attività che non sono sovrane e che sono quindi imponibili.
- 9. le prestazioni della medicina umana; sono tali segnatamente:
 - a. il trattamento curativo e le cure somministrate dal personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la sua responsabilità,
 - b. la diagnostica eseguita dal personale medico e l'analitica, in relazione con pazienti definiti,
 - c. la somministrazione di medicinali e l'impiego di apparecchi e mezzi ausiliari medici nell'ambito del trattamento curativo e delle cure in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili,
 - d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in ospedali, case per anziani, case di cura e case per

- 4. le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
- 5. la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
 - a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
 - b. la locazione di aree di campeggio,
 - c. la locazione di posteggi, eccettuati i posteggi destinati all'uso comune e quelli messi a disposizione insieme a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
 - d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti installati durevolmente, non però di impianti sportivi,
 - e. la locazione di cassette di sicurezza,
 - f. la locazione di superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;
- 6. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per un'attività esclusa dall'imposta;
- 7. le operazioni realizzate dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli orticoltori con i prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame; la vendita di latte da parte dei centri di raccolta del latte agli addetti alla trasformazione del latte;
- 8. le prestazioni sovrane; il Consiglio federale definisce le attività che non sono sovrane e che sono quindi imponibili.

² Per determinare se una prestazione è esclusa dall'imposta ci si basa esclusivamente sul suo contenuto, indipendentemente dalla posizione del destinatario della prestazione.

formazione riconosciute dallo Stato che forniscono queste prestazioni ad altre scuole pubbliche o ad istituzioni di formazione riconosciute dallo Stato;

6. i contributi dei membri in favore di un'associazione conformemente agli articoli 60 segg. CC⁴;
7. le prestazioni culturali fornite direttamente al pubblico; sono tali segnatamente:
 - a. le esecuzioni teatrali, ballettistiche, musicali, danzanti, circensi e cinematografiche,
 - b. l'accesso a musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché a giardini botanici e zoologici,
 - c. le prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione;
8. l'entrata e le tasse di iscrizione a manifestazioni sportive;
9. le prestazioni fornite dagli artisti in relazione con proprie opere d'arte, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di gestione per la diffusione di queste opere;
10. le operazioni provenienti da bazar, mercatini dell'usato e negozi di seconda mano, volti al finanziamento di prestazioni di utilità pubblica o escluse dall'imposta;
11. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni di agente o di intermediario d'assicurazione;
12. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono:
 - a. la concessione e la mediazione di crediti,
 - b. la concessione di garanzie,
 - c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate,
 - d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti (operazioni d'incasso),
 - e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
 - f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
 - g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LlCol)⁵,
13. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi

disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, comunicazione e intrattenimento,

- e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi ortopedici, fissati al corpo del paziente nell'ambito di un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,
- f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),
- g. la messa a disposizione di personale per fornire prestazioni di trattamento curativo o di cura di pazienti,
- h. la fornitura di organi umani e sangue da parte di istituzioni riconosciute,
- i. il trasporto di persone bisognose di assistenza in mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

² Per determinare se una prestazione è esclusa dall'imposta ci si basa esclusivamente sul suo contenuto, indipendentemente dalla posizione del destinatario della prestazione.

- e parti di fondi;
14. le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
 15. la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono tuttavia imponibili:
 - a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
 - b. la locazione di aree di campeggio,
 - c. la locazione di posteggi, eccettuati i posteggi destinati all'uso comune e quelli messi a disposizione insieme a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
 - d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti installati durevolmente, non però di impianti sportivi,
 - e. la locazione di cassette di sicurezza,
 - f. la locazione di superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;
 16. le prestazioni di gioco d'azzardo come le scommesse e le lotterie, purché siano assoggettate a un'imposta speciale;
 17. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per un'attività esclusa dall'imposta;
 18. le prestazioni delle casse di compensazione e degli organi esecutivi appartenenti all'assicurazione sociale, effettuate fra di loro nonché in base ai compiti loro affidati per legge;
 19. le operazioni realizzate dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli orticoltori con i prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame; la vendita di latte da parte dei centri di raccolta del latte agli addetti alla trasformazione del latte;
 20. le prestazioni sovrane; il Consiglio federale definisce le attività che non sono sovrane e che sono quindi imponibili.

² Per determinare se una prestazione è esclusa dall'imposta ci si basa esclusivamente sul suo contenuto, indipendentemente dalla posizione del destinatario della prestazione.

Variante “Sanità”

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

¹ Sono escluse dall'imposta:

1. le prestazioni di assicurazione, comprese le prestazioni di agente o di intermediario d'assicurazione;
2. le prestazioni bancarie, compresa la mediazione di tali prestazioni. Le prestazioni bancarie comprendono:
 - a. la concessione e la mediazione di crediti,
 - b. la concessione di garanzie,
 - c. le operazioni relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate,
 - d. le operazioni relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti (operazioni d'incasso),
 - e. le operazioni relative ai mezzi legali di pagamento; sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
 - f. le operazioni relative a cartevalori; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
 - g. gli investimenti collettivi di capitali secondo la legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol);
3. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi e parti di fondi;
4. le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
5. la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
 - a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
 - b. la locazione di aree di campeggio,
 - c. la locazione di posteggi, eccettuati i posteggi destinati all'uso comune e quelli messi a disposizione insieme a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
 - d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti in-

- stallati durevolmente, non però di impianti sportivi,
- e. la locazione di cassette di sicurezza,
 - f. la locazione di superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;
6. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per un'attività esclusa dall'imposta;
 7. le operazioni realizzate dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli orticoltori con i prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame; la vendita di latte da parte dei centri di raccolta del latte agli addetti alla trasformazione del latte;
 8. le prestazioni sovrane; il Consiglio federale definisce le attività che non sono sovrane e che sono quindi imponibili;
 9. le prestazioni della medicina umana; sono tali segnatamente:
 - a. il trattamento curativo e le cure somministrate dal personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la sua responsabilità,
 - b. la diagnostica eseguita dal personale medico e l'analitica, in relazione con pazienti definiti,
 - c. la somministrazione di medicinali e l'impiego di apparecchi e mezzi ausiliari medici nell'ambito del trattamento curativo e delle cure in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili,
 - d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, comunicazione e intrattenimento,
 - e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi ortopedici, fissati al corpo del paziente nell'ambito di un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,
 - f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),
 - g. la messa a disposizione di personale per fornire prestazioni di trattamento curativo o di cura di pazienti,
 - h. la fornitura di organi umani e sangue da parte di istituzioni riconosciute,
 - i. il trasporto di persone bisognose di assistenza in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;

² Per determinare se una prestazione è esclusa dall'imposta ci si basa esclusivamente sul suo contenuto, indipendentemente

dalla posizione del destinatario della prestazione.

Art. 19 Prestazioni esenti dall'imposta

¹ Sono esenti dall'imposta:

1. le forniture di beni trasportati o spediti direttamente all'estero. La presente disposizione non si applica, fatto salvo il numero 2, alla messa a disposizione per l'uso o il godimento di mezzi di trasporto;
2. la messa a disposizione per l'uso o il godimento (segnatamente la locazione o il noleggio) di veicoli ferroviari e aeromobili, purché il destinatario della fornitura li utilizzi prevalentemente all'estero;
3. la fornitura di beni se è comprovato che essi erano sotto vigilanza doganale; la presente disposizione non si applica alla messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento all'estero, che erano stati tassati secondo la procedura doganale relativa all'ammissione temporanea (art. 58 LD⁶);
4. ogni altro trasporto di beni all'estero che non sia in relazione con una fornitura d'esportazione;
5. il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse fino al luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale conformemente all'articolo 42 o, in assenza di un simile momento, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale conformemente all'articolo 33 LD⁷;
6. il trasporto o la spedizione di beni in relazione con un'esportazione di beni dal regime della libera pratica sul territorio svizzero, nonché tutte le prestazioni ad essi connesse;
7. l'esecuzione di prestazioni di servizi conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettere b e c in relazione con i beni sotto vigilanza doganale;
8. le forniture di aeromobili a imprese del traffico aereo, che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni di aeromobili, acquistate da simili imprese del traffico aereo nell'ambito di una fornitura;

⁶ Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, RS ...

⁷ Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, RS ...

Art. 19 Prestazioni esenti dall'imposta

Art. 19 Prestazioni esenti dall'imposta

le forniture, riparazioni e manutenzioni dei beni installati in tali aeromobili o dei beni che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;

9. le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è realizzata unicamente all'estero. Se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, sia all'estero, soltanto la quota di mediazione concernente l'operazione all'estero è esente dall'imposta;
10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché questi si avvalgano di forniture e di prestazioni di servizi che terzi prestano all'estero. Se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le operazioni all'estero è esente dall'imposta.

² Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti aerei, ferroviari e di bus transfrontalieri.

³ Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 1 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura viene depositato in un deposito franco doganale sul territorio svizzero o all'estero senza essere stato utilizzato. Per operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i partecipanti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuenti.

Capitolo 3: Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

Art. 20 Base di calcolo

¹ L'imposta è calcolata sulla controprestazione.

² In caso di prestazioni a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

³ In caso di prestazioni al personale si considera come base di calcolo la controprestazione effettivamente pagata dal persona-

Capitolo 3: Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

Art. 20 Base di calcolo

Capitolo 3: Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

Art. 20 Base di calcolo

le; il contribuente deve comunque pagare almeno l'imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio. Non rientra in questa disposizione derogatoria il personale con partecipazioni determinanti all'impresa.

⁴ In caso di permuta si considera controprestazione per ogni singola prestazione il valore di mercato della corrispondente prestazione in contropartita.

⁵ Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto; in caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

⁶ La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente, tranne quelli menzionati nell'articolo 3 lettera h numero 7.

⁷ Se la controprestazione versata dal destinatario della prestazione è inferiore a quella convenuta (segnatamente in seguito a sconti, ribassi, perdite) o se la controprestazione ricevuta è restituita (segnatamente per annullamento della fornitura, ribassi concessi successivamente, rimborsi), questa differenza può essere dedotta dalla cifra d'affari imponibile nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è stata contabilizzata o la restituzione è stata effettuata.

⁸ Se la controprestazione versata dal destinatario è superiore a quella convenuta, si deve tener conto di tale differenza nel rendiconto del periodo in cui la controprestazione è stata incassata.

Art. 21 Imposizione dei margini

¹ Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia avuto diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul prezzo d'acquisto o non abbia esercitato tale diritto. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

² Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità, tranne i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio.

³ Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati per un prezzo complessivo, l'imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo d'acquisto e il prezzo com-

Art. 21 Imposizione dei margini

Art. 21 Imposizione dei margini

plessivo di vendita.

Art. 22 Aliquote d'imposta

¹ L'imposta ammonta al 2,4 per cento:

- a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti:
 1. acqua trasportata in condotte,
 2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l'aliquota del 2,4 per cento non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto; è applicabile l'aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati oppure se i prodotti commestibili e le bevande sono offerti in distributori automatici,
 3. bestiame, pollame, pesci,
 4. cereali,
 5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili. Purché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con l'aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l'aliquota normale,
 6. alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento, concimi,
 7. preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura,
 8. medicinali,
 9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- b. sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;
- c. sulle operazioni menzionate dall'articolo 18 capoverso 1 numeri 7-9;
- d. sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nel-

Art. 22 Aliquota d'imposta

L'imposta ammonta al 6 per cento sulle prestazioni imponibili e sul consumo proprio.

Art. 22 Aliquote d'imposta

¹ L'imposta ammonta al 3,4 per cento sulle seguenti prestazioni:

1. le forniture di acqua trasportata in condotte;
2. le forniture di derrate alimentari e additivi secondo la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso⁸, anche se rientrano nell'ambito di prestazioni del settore della ristorazione. Sono tuttavia imponibili all'aliquota normale i generi voluttuari come tabacco e bevande alcoliche;
3. le prestazioni del settore alberghiero;
4. le forniture di pesci commestibili;
5. forniture di cereali (cereali panificabili, da semina e da foraggio);
6. le forniture di sementi e bulbi;
7. le forniture di alimenti per animali;
8. le forniture di medicinali;
9. le prestazioni della medicina umana; sono tali segnatamente:
 - a. il trattamento curativo e le cure somministrate dal personale medico riconosciuto dallo Stato o sotto la sua responsabilità,
 - b. la diagnostica eseguita dal personale medico e l'analitica, in relazione con pazienti definiti,
 - c. la somministrazione di medicinali e l'impiego di apparecchi e mezzi ausiliari medici nell'ambito del trattamento curativo e delle cure in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili,
 - d. le prestazioni strettamente legate al trattamento in ospedali, case per anziani, case di cura e case per disabili, come le prestazioni di alloggio, vitto, comunicazione e intrattenimento,
 - e. la fornitura di impianti, protesi e apparecchi ortopedici, fissati al corpo del paziente nell'ambito di un trattamento curativo da personale medico riconosciuto dallo Stato,
 - f. le prestazioni di cura fornite a domicilio da personale medico riconosciuto dallo Stato (Spitex),

⁸ RS 817.0

la lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

² L'imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni del settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2010. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

³ Tutte le altre prestazioni imponibili e il consumo proprio sono imposti all'aliquota normale del 7,6 per cento.

- g. la messa a disposizione di personale per fornire prestazioni di trattamento curativo o di cura di pazienti,
 - h. la fornitura di organi umani e sangue da parte di istituzioni riconosciute,
 - i. il trasporto di persone bisognose di assistenza in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
10. le prestazioni di previdenza sociale;
11. l'assistenza all'infanzia e alla gioventù sino al compimento di 25 anni di età, nonché lo scambio di giovani;
12. le seguenti operazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le relative prestazioni di vitto e alloggio:
- a. le operazioni nell'ambito di prestazioni concernenti direttamente scopi scolastici, di formazione o di ricerca di:
 - aa. istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione e della ricerca,
 - bb. istituzioni con gli stessi scopi che dispongono di un riconoscimento o di un'autorizzazione federale o cantonale o sottostanno alla vigilanza federale o cantonale,
 - cc. docenti privati che operano nelle suddette istituzioni,
 - b. le operazioni nell'ambito di conferenze, corsi e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva dei seguenti prestatori:
 - aa. istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione, del perfezionamento e della ricerca,
 - bb. istituzioni con gli stessi scopi che dispongono di un riconoscimento o di un'autorizzazione federale o cantonale o sottostanno alla vigilanza federale o cantonale,
 - c. le operazioni connesse con esami nell'ambito della formazione,
 - d. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in favore di un'istituzione che realizzano operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempreché siano fornite da un membro dell'istituzione,
 - e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in

- favore dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che realizzano operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a–c,
- f. le prestazioni di scuole pubbliche e di istituzioni di formazione riconosciute dallo Stato che forniscono queste prestazioni ad altre scuole pubbliche o ad istituzioni di formazione riconosciute dallo Stato;
13. i contributi dei membri in favore di un'associazione conformemente agli articoli 60 segg. CC⁹;
14. le prestazioni culturali fornite direttamente al pubblico; sono tali segnatamente:
- a. le esecuzioni teatrali, ballettistiche, musicali, danzanti, circensi e cinematografiche,
 - b. l'accesso a musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché a giardini botanici e zoologici,
 - c. le prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione;
15. l'entrata e le tasse di iscrizione a manifestazioni sportive;
16. le prestazioni fornite dagli artisti in relazione con proprie opere d'arte, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di gestione per la diffusione di queste opere;
17. le operazioni provenienti da bazar, mercatini dell'usato e negozi di seconda mano, volti al finanziamento di prestazioni di utilità pubblica o escluse dall'imposta;
18. le prestazioni di gioco d'azzardo come le scommesse e le lotterie, purché siano assoggettate a un'imposta speciale;
19. le prestazioni delle casse di compensazione e degli organi esecutivi appartenenti all'assicurazione sociale, effettuate fra di loro, nonché in base ai compiti loro affidati per legge.
- ² Tutte le altre prestazioni imponibili sono imposte all'aliquota normale del 7,6 per cento.
- ³ Il consumo proprio delle prestazioni imponibili è imposto alla medesima aliquota d'imposta della prestazione imponibile.

Variante “Sanità”

Art. 22 Aliquota d'imposta

L'imposta ammonta al 6,4 per cento sulle prestazioni imponibili e sul consumo proprio.

Capitolo 4: Deduzione dell'imposta precedente

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

¹ Se utilizza prestazioni acquistate per uno degli scopi menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le seguenti imposte precedenti:

- a. le imposte sul territorio svizzero che gli sono state fatturate da altri contribuenti;
- b. le imposte a carico dell'acquirente da lui dichiarate (art. 33–35);
- c. l'imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all'Amministrazione federale delle dogane, nonché l'imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 48).

² Danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente i seguenti scopi:

- a. prestazioni imponibili;
- b. prestazioni esenti dall'imposta;
- c. prestazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione si era optato; in caso di utilizzazione imponibile sono deducibili anche le spese inerenti al valore del terreno;
- d. l'elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché di regali pubblicitari e di campioni di merci in vista di realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta.

³ Il contribuente può dedurre le imposte precedenti elencate nel capoverso 1 anche quando utilizza le prestazioni per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero.

⁴ Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell'importo fatturato se ha acquistato per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo il capoverso 2 prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all'imposta. L'articolo 59 è applicabile.

Capitolo 4: Deduzione dell'imposta precedente

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

¹ Se utilizza prestazioni acquistate per uno degli scopi menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le seguenti imposte precedenti:

- a. le imposte sul territorio svizzero che gli sono state fatturate da altri contribuenti;
- b. le imposte a carico dell'acquirente da lui dichiarate (art. 33–35);
- c. l'imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all'Amministrazione federale delle dogane, nonché l'imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 48).

² Danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente i seguenti scopi:

- a. prestazioni imponibili;
- b. prestazioni esenti dall'imposta;
- c. prestazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione si era optato; in caso di utilizzazione imponibile sono deducibili anche le spese inerenti al valore del terreno;
- d. l'elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché di regali pubblicitari e di campioni di merci in vista di realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta.

³ Il contribuente può dedurre le imposte precedenti menzionate nel capoverso 1 anche quando utilizza le prestazioni per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero.

⁴ Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,2 per cento dell'importo fatturato se ha acquistato per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo il capoverso 2 prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all'imposta. L'articolo 59 è applicabile.

Variante "Sanità"

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

¹ Se utilizza prestazioni acquistate per uno degli scopi menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo rendi-

Capitolo 4: Deduzione dell'imposta precedente

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

¹ Se utilizza prestazioni acquistate per uno degli scopi menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le seguenti imposte precedenti:

- a. le imposte sul territorio svizzero che gli sono state fatturate da altri contribuenti;
- b. le imposte a carico dell'acquirente da lui dichiarate (art. 33–35);
- c. l'imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all'Amministrazione federale delle dogane, nonché l'imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 48).

² Danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente i seguenti scopi:

- a. prestazioni imponibili;
- b. prestazioni esenti dall'imposta;
- c. prestazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione si era optato; in caso di utilizzazione imponibile sono deducibili anche le spese inerenti al valore del terreno;
- d. l'elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché di regali pubblicitari e di campioni di merci in vista di realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta.

³ Il contribuente può dedurre le imposte precedenti menzionate nel capoverso 1 anche quando utilizza le prestazioni per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero.

⁴ Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,4 per cento dell'importo fatturato se ha acquistato per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo il capoverso 2 prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all'imposta. L'articolo 59 è applicabile.

conto d'imposta le seguenti imposte precedenti:

- a. le imposte sul territorio svizzero che gli sono state fatturate da altri contribuenti;
- b. le imposte a carico dell'acquirente da lui dichiarate (art. 33–35);
- c. l'imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all'Amministrazione federale delle dogane, nonché l'imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 48).

² Danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente i seguenti scopi:

- a. prestazioni imponibili;
- b. prestazioni esenti dall'imposta;
- c. prestazioni escluse dall'imposta per la cui imposizione si era optato; in caso di utilizzazione imponibile sono deducibili anche le spese inerenti al valore del terreno;
- d. l'elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché di regali pubblicitari e di campioni di merci in vista di realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta.

³ Il contribuente può dedurre le imposte precedenti menzionate nel capoverso 1 anche quando utilizza le prestazioni per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero.

⁴ Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,3 per cento dell'importo fatturato se ha acquistato per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo il capoverso 2 prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all'imposta. L'articolo 59 è applicabile

Art. 24 Esclusione della deduzione dell'imposta precedente

¹ Non danno in particolare diritto alla deduzione dell'imposta precedente:

- a. le operazioni escluse dall'imposta nonché l'utilizzazione privata;
- b. il 50 per cento degli importi d'imposta concernenti spese di vitto e bevande.

² Se il contribuente sa o da un diligente esame avrebbe potuto sapere che chi gli ha rilasciato una fattura ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 non è iscritto come contribuente, tale fattura non gli dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 24 Esclusione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 24 Esclusione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 25 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

¹ Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per scopi che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

² Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la sua deduzione dell'imposta precedente anche quando riceve contributi del seguente genere:

- a. sussidi e altri contributi di diritto pubblico, anche se sono elargiti in virtù di un mandato di prestazioni. Rimborsi, contributi e aiuti finanziari elargiti in caso di forniture all'estero, le cui operazioni sono esenti dall'imposta conformemente all'articolo 19 capoverso 1 numero 1, non sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico;
- b. doni;
- c. contributi volti al sostegno della ricerca e sviluppo scientifici, versati segnatamente alle università e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il beneficiario dei contributi non effettui la ricerca o lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo sviluppo in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una prestazione in contropartita;
- d. le tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tale fondo versi contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua.

³ Le non controprestazioni conformemente all'articolo 3 lettera h non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

⁴ Se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se egli ha beneficiato di una restituzione, l'imposta precedente dev'essere calcolata unicamente sulla controprestazione effettivamente pagata o essere ridotta in maniera corrispondente nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è intervenuta.

⁵ Se la prestazione a monte è utilizzata principalmente per operazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente può essere dedotta interamente e, come correzione, il consumo proprio può essere imposto alla fine del periodo fiscale.

Art. 25 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 25 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 26 Sgravio fiscale successivo

¹ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della prestazione o dell'importazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata, fatti salvi i capoversi 2 e 3, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiti.

² Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l'importazione e l'adempimento dei presupposti di deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotta, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Il sistema contabile non è rilevante.

³ Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente può essere fatta valere per l'importo dell'imposta su una locazione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente.

Art. 27 Consumo proprio

¹ Se i presupposti per la concessione della deduzione dell'imposta precedente vengono successivamente a cadere, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta al più tardi alla fine del periodo fiscale nel quale i relativi presupposti sono venuti a cadere.

² Vi è consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi per i quali ha dedotto totalmente o parzialmente l'imposta precedente o l'ha ottenuta nell'ambito della procedura di notifica, e:

- a. li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo uso privato o per l'uso del suo personale;
- b. li utilizza per un'attività esclusa dall'imposta;
- c. li destina a uno scopo gratuito; fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché i regali pubblicitari e i campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta; o
- d. sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell'assoggettamento all'imposta.

³ Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati duran-

Art. 26 Sgravio fiscale successivo**Art. 26** Sgravio fiscale successivo**Art. 27** Consumo proprio**Art. 27** Consumo proprio

te il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l'importazione e il momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere, l'imposta precedente deducibile deve essere corretta dell'importo del valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Il sistema contabile non è rilevante.

⁴ Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente può essere fatta valere per l'importo dell'imposta su una locazione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente.

⁵ È considerato luogo del consumo proprio il luogo nel quale la prestazione di servizi abbandona il settore imponibile dell'impresa.

Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Art. 28 Nascita del credito fiscale

¹ In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute il credito fiscale sorge:

- a. al momento dell'emissione della fattura, la quale deve avvenire al più tardi tre mesi dopo l'esecuzione della fornitura o della prestazione di servizi;
- b. per le prestazioni oggetto di fatture o di pagamenti parziali e consecutivi: al momento dell'emissione della fattura parziale o dell'incasso del pagamento parziale;
- c. in caso di pagamenti anticipati come pure di prestazioni senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura: al momento dell'incasso della controprestazione.

² In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute il credito fiscale sorge al momento dell'incasso della controprestazione.

³ In caso di consumo proprio il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il consumo.

⁴ In caso di rettifica della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 25 capoverso 4 il credito fiscale sorge al momento della diminuzione o del rimborso della controprestazione.

Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Art. 28 Nascita del credito fiscale

Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Art. 28 Nascita del credito fiscale

Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge:

- a. per l'imposta trasferita da altri contribuenti: alla fine del periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o ha pagato la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute);
- b. per l'imposta a carico dell'acquirente: al momento in cui il contribuente dichiara questa imposta nel suo rendiconto all'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- c. per l'imposta sull'importazione: alla fine del periodo di rendiconto nel quale è stata fissata l'imposta e il contribuente dispone dell'originale dei documenti d'importazione.

Art. 30 Prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto.

² Dal momento dell'annuncio di un controllo conformemente all'articolo 74 capoverso 2 o con il suo inizio in caso di controlli non preannunciati, il termine di prescrizione, in deroga al capoverso 1, è ancora di due anni.

³ Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono interrotte da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi dichiarazione scritta che fissa o rettifica il credito fiscale.

⁴ La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere escusso in Svizzera.

⁵ L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

⁶ Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto.

Art. 31 Prescrizione della riscossione dell'imposta

¹ Il diritto a esigere imposte, interessi e spese si prescrive cinque anni dopo che la pretesa è passata in giudicato.

² La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere escusso in Svizzera.

Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Art. 30 Prescrizione del credito fiscale

Art. 31 Prescrizione della riscossione dell'imposta

Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Art. 30 Prescrizione del credito fiscale

Art. 31 Prescrizione della riscossione dell'imposta

¹⁰ Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1

³ La prescrizione di cui al capoverso 1 è interrotta da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi dilazione.

⁴ L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

⁵ Se su un credito fiscale viene rilasciato un attestato di carenza beni, la prescrizione della riscossione si basa sulle pertinenti disposizioni della LEF¹⁰.

Art. 32 Prescrizione della pretesa alla deduzione dell'imposta precedente e alla restituzione dell'imposta

¹ La pretesa alla deduzione dell'imposta precedente e alla restituzione delle imposte pagate a torto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.

² La prescrizione è interrotta dall'esercizio di tale pretesa nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di reclamo o di ricorso sulla pretesa fatta valere.

⁴ La pretesa si prescrive in tutti i casi in dieci anni a contare dalla fine del periodo fiscale in cui è sorta.

Art. 32 Prescrizione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente e alla restituzione dell'imposta

Art. 32 Prescrizione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente e alla restituzione dell'imposta

Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (imposta a carico dell'acquirente)

Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (imposta a carico dell'acquirente)

Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (imposta a carico dell'acquirente)

Art. 33 Assoggettamento

¹ Soggiacciono all'imposta:

- a. le prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero, se il prestatore non è assoggettato all'imposta sul territorio svizzero e il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1;
- b. l'importazione di supporti dati senza valore di mercato (art. 38 cpv. 2).

² È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1:

- a. chi è contribuente secondo l'articolo 9 capoverso 1; o
- b. chi acquista per più di 10 000 franchi nell'anno civile prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Art. 33 Assoggettamento

Art. 33 Assoggettamento

Art. 34 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Per il calcolo dell'imposta e le aliquote d'imposta sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 20 e 22.

Art. 35 Nascita e prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale sorge di principio con l'ottenimento della prestazione; per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (art. 55 cpv. 2), al momento del pagamento.

² Chi è contribuente secondo l'articolo 9 capoverso 1 deve dichiarare quanto da lui acquisito nel rendiconto del periodo nel quale è sorto il credito fiscale. Per tutte le altre persone l'anno civile vale come periodo fiscale e di rendiconto.

³ La prescrizione è disciplinata dagli articoli 30–32.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Art. 36 Diritto applicabile e autorità competente

¹ La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non vi derogino.

² L'imposta sull'importazione è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Questa emana le disposizioni e decisioni necessarie.

³ Gli organi dell'Amministrazione federale delle dogane hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 54 capoversi 3–6, 58, 65, 70 e 75 sono applicabili per analogia. Previa intesa, gli accertamenti presso i contribuenti immatricolati sul territorio svizzero possono essere affidati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 34 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Art. 35 Nascita e prescrizione del credito fiscale

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Art. 36 Diritto applicabile e autorità competente

Art. 34 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Art. 35 Nascita e prescrizione del credito fiscale

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Art. 36 Diritto applicabile e autorità competente

Art. 37 Soggetto dell'imposta

¹ È debitore dell'imposta il debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD).

² La responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 70 capoverso 3 LD è soppressa per le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 109 LD) se l'importatore:

- a. ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 23);
- b. ha fornito garanzie all'Amministrazione federale delle dogane per gli importi d'imposta (art. 42 cpv. 2);
- c. ha ricevuto la fattura d'imposta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane; e
- d. ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali.

³ L'Amministrazione federale delle dogane può esigere dalla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 38 Oggetto dell'imposta

¹ È imponibile l'importazione di beni, anche di quelli ammessi sul territorio svizzero in franchigia doganale.

² Se al momento dell'importazione di un supporto dati non è possibile stabilirne un valore di mercato, il valore del supporto dati, comprese le relative prestazioni di servizi e i relativi diritti, è oggetto dell'imposta a carico dell'acquirente (art. 33–35).

³ In caso di più prestazioni combinate le disposizioni dell'articolo 16 si applicano per analogia.

Art. 39 Importazioni esenti d'imposta

¹ È esente d'imposta l'importazione di:

1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli;
2. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
3. opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera d);
4. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD;

Art. 37 Soggetto dell'imposta**Art. 38** Oggetto dell'imposta**Art. 39** Importazioni esenti d'imposta

¹ È esente d'imposta l'importazione di:

1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli;
2. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD, ad eccezione di manoscritti, francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali;
3. beni conformemente all'articolo 19 capoverso 1 numero 8, importati nell'ambito di una fornitura di imprese del traffico aereo secondo l'articolo 19 capoverso 1 numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali im-

Art. 37 Soggetto dell'imposta**Art. 38** Oggetto dell'imposta**Art. 39** Importazioni esenti d'imposta

¹ È esente d'imposta l'importazione di:

1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli;
2. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD, ad eccezione di manoscritti, francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali;
3. beni conformemente all'articolo 19 capoverso 1 numero 8, importati nell'ambito di una fornitura di imprese del traffico aereo secondo l'articolo 19 capoverso 1 numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali im-

5. beni conformemente all'articolo 19 capoverso 1 numero 8, importati nell'ambito di una fornitura di imprese del traffico aereo secondo l'articolo 19 capoverso 1 numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali imprese del traffico aereo, purché esse abbiano acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzino dopo l'importazione per propri scopi giustificati dall'uso commerciale che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 23);
6. beni di ritorno svizzeri, che erano stati tolti dal libero traffico interno per esportazione e che sono rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 45 sono applicabili per analogia;
7. beni dichiarati esenti da imposta nei trattati internazionali;
8. beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo a tenore degli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, ad eccezione della controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera g;
9. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da un contribuente assoggettato all'imposta sul territorio svizzero per riparazione o lavorazione secondo gli articoli 12 e 59 LD nell'ambito di un contratto d'appalto secondo la procedura dell'obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione);
10. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo a tenore degli articoli 13 e 60 LD, ad eccezione della controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera e;
11. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera f.

² Il Consiglio federale può esentare dall'imposta all'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

prese del traffico aereo, purché esse abbiano acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzino dopo l'importazione per propri scopi giustificati dall'uso commerciale che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 23);

4. beni di ritorno svizzeri, tolti dal libero traffico interno per esportazione e rispediti intatti al mittente, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione. Se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 45 sono applicabili per analogia;
5. beni dichiarati esenti da imposta nei trattati internazionali;
6. beni importati nel territorio doganale in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo a tenore degli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, ad eccezione della controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera g;
7. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da un contribuente assoggettato all'imposta sul territorio svizzero per riparazione o lavorazione secondo gli articoli 12 e 59 LD nell'ambito di un contratto d'appalto secondo la procedura dell'obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione);
8. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo a tenore degli articoli 13 e 60 LD, ad eccezione della controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera e;
9. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera f.

² Il Consiglio federale può esentare dall'imposta all'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

prese del traffico aereo, purché esse abbiano acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzino dopo l'importazione per propri scopi giustificati dall'uso commerciale che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 23);

4. beni di ritorno svizzeri, tolti dal libero traffico interno per esportazione e rispediti intatti al mittente, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione. Se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 45 sono applicabili per analogia;
5. beni dichiarati esenti da imposta nei trattati internazionali;
6. beni importati nel territorio doganale in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo a tenore degli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, ad eccezione della controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera g;
7. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da un contribuente assoggettato all'imposta sul territorio svizzero per riparazione o lavorazione secondo gli articoli 12 e 59 LD nell'ambito di un contratto d'appalto secondo la procedura dell'obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione);
8. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea a tenore degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo a tenore degli articoli 13 e 60 LD, ad eccezione della controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera e;
9. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera f.

² Il Consiglio federale può esentare dall'imposta all'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

Art. 40 Calcolo dell'imposta

¹ L'imposta è riscossa:

- a. sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
- b. sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente del Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42 e in condizioni di libera concorrenza per ottenere gli stessi beni;
- c. sulla controprestazione di forniture in virtù di un contratto d'appalto e di lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2, eseguiti con i beni immessi in libera pratica sul territorio svizzero (art. 48 LD) da persone non assoggettate all'imposta sul territorio svizzero;
- d. sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state create personalmente da questi artisti e siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;
- e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati per il perfezionamento passivo ai sensi degli articoli 13 e 60 LD;
- f. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2), purché questi beni, comprovatamente destinati al libero traffico interno, siano provvisoriamente stati esportati per riparazione o per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente svizzero;
- g. sulla controprestazione per l'uso di beni importati per l'uso temporaneo secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante. Se l'uso temporaneo è gratuito o se l'indennità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente.

² Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 20 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 20 capoversi 7 e 8.

³ Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:

- a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'IVA da riscuotere;
- b. le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione dei beni. Per luogo

Art. 40 Calcolo dell'imposta

¹ L'imposta è riscossa:

- a. sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
- b. sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente del Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42 e in condizioni di libera concorrenza per ottenere gli stessi beni;
- c. sulla controprestazione di forniture in virtù di un contratto d'appalto e di lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2, eseguiti con i beni immessi in libera pratica sul territorio svizzero (art. 48 LD) da persone non assoggettate all'imposta sul territorio svizzero;
- d. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati per il perfezionamento passivo ai sensi degli articoli 13 e 60 LD;
- e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2), purché questi beni, comprovatamente destinati al libero traffico interno, siano provvisoriamente stati esportati per riparazione o per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente svizzero;
- f. sulla controprestazione per l'uso di beni importati per l'uso temporaneo secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante. Se l'uso temporaneo è gratuito o se l'indennità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente.

² Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 20 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 20 capoversi 7 e 8.

³ Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:

- a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'IVA da riscuotere;
- b. le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione dei beni. Per luogo di destinazione s'intende il luogo sul territorio svizzero dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42. In man-

Art. 40 Calcolo dell'imposta

¹ L'imposta è riscossa:

- a. sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
- b. sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente del Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42 e in condizioni di libera concorrenza per ottenere gli stessi beni;
- c. sulla controprestazione di forniture in virtù di un contratto d'appalto e di lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2, eseguiti con i beni immessi in libera pratica sul territorio svizzero (art. 48 LD) da persone non assoggettate all'imposta sul territorio svizzero;
- d. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati per il perfezionamento passivo ai sensi degli articoli 13 e 60 LD;
- e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2), purché questi beni, comprovatamente destinati al libero traffico interno, siano provvisoriamente stati esportati per riparazione o per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente svizzero;
- f. sulla controprestazione per l'uso di beni importati per l'uso temporaneo secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante. Se l'uso temporaneo è gratuito o se l'indennità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente.

² Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 20 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 20 capoversi 7 e 8.

³ Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:

- a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'IVA da riscuotere;
- b. le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione dei beni. Per luogo di destinazione s'intende il luogo sul territorio svizzero dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42. In man-

di destinazione s'intende il luogo sul territorio svizzero dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42. In mancanza di indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero.

⁴ Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione o mancano indicazioni del valore, l'Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁵ Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta i prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita dell'obbligo del credito d'imposta secondo l'articolo 42.

Art. 41 Aliquote d'imposta

L'imposta ammonta:

- a. al 2,4 per cento sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 lettera a;
- b. al 7,6 per cento sull'importazione di altri beni.

Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale sorge simultaneamente al debito doganale (art. 69 LD).

² Il debitore doganale ai sensi dell'articolo 37 che ha prestato garanzie per gli importi d'imposta può versare l'imposta entro 60 giorni dalla fatturazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane; fanno eccezione le spedizioni nel traffico postale come pure le importazioni nel traffico turistico, dichiarate oralmente per l'imposizione doganale.

³ Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata.

⁴ Il credito fiscale si prescrive simultaneamente al debito doganale (art. 75 LD).

canza di indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero.

⁴ Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione o mancano indicazioni del valore, l'Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁵ Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta i prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita dell'obbligo del credito d'imposta secondo l'articolo 42.

Art. 41 Aliquota d'imposta

L'imposta ammonta al 6 per cento sull'importazione di beni.

Variante "Sanità"

Art. 41 Aliquota d'imposta

L'imposta ammonta al 6,4 per cento sull'importazione di beni.

Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale

canza di indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero.

⁴ Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione o mancano indicazioni del valore, l'Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁵ Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta i prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita dell'obbligo del credito d'imposta secondo l'articolo 42.

Art. 41 Aliquote d'imposta

L'imposta ammonta:

- a. al 3,4 per cento sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 numeri 1, 2, 4-8, 9 lettera h e numero 16;
- b. al 7,6 per cento sull'importazione di altri beni.

Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale

Art. 43 Interesse di mora

¹ Se l'imposta di cui all'articolo 42 non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse di mora.

² L'interesse di mora decorre:

- a. in caso di pagamento sul conto di procedura centralizzata dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD) a contare dal termine di pagamento concesso;
- b. in caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera g, a contare dal termine di pagamento concesso;
- c. in caso di riscossione successiva di un rimborso di imposte ottenuto a torto, a contare dalla data del pagamento;
- d. negli altri casi, con la nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42.

³ L'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti a rate.

Art. 44 Eccezioni all'obbligo di pagare gli interessi

¹ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina fino a quale importo non viene riscosso l'interesse di mora.

² Non viene riscosso un interesse di mora se:

- a. il credito fiscale è stato garantito da un deposito in contanti;
- b. beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD) sono stati in un primo tempo tassati provvisoriamente per motivi doganali (art. 39 LD) e l'importatore al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale era immatricolato come contribuente sul territorio svizzero.

Art. 45 Prescrizione della pretesa alla restituzione dell'imposta

¹ La pretesa alla restituzione degli importi d'imposta riscossi in eccedenza o d'imposte non dovute si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.

² Non sono restituiti gli importi d'imposta riscossi in eccedenza, non dovuti o non più dovuti a causa di una nuova imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capoverso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, quando l'importatore è immatricolato come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l'imposta da versare o versata all'Amministrazione federale delle dogane a titolo d'imposta

Art. 43 Interesse di mora

¹ Se l'imposta di cui all'articolo 42 non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse di mora.

² L'interesse di mora decorre:

- a. in caso di pagamento sul conto di procedura centralizzata dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD) a contare dal termine di pagamento concesso;
- b. in caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera f, a contare dal termine di pagamento concesso;
- c. in caso di riscossione successiva di un rimborso di imposte ottenuto a torto, a contare dalla data del pagamento;
- d. negli altri casi con la nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42.

³ L'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti a rate.

Art. 44 Eccezioni all'obbligo di pagare gli interessi

Art. 45 Prescrizione della pretesa alla restituzione dell'imposta

Art. 43 Interesse di mora

¹ Se l'imposta di cui all'articolo 42 non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse di mora.

² L'interesse di mora decorre:

- a. in caso di pagamento sul conto di procedura centralizzata dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD) a contare dal termine di pagamento concesso;
- b. in caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera f, a contare dal termine di pagamento concesso;
- c. in caso di riscossione successiva di un rimborso di imposte ottenuto a torto, a contare dalla data del pagamento;
- d. negli altri casi con la nascita del credito fiscale secondo l'articolo 42.

³ L'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti a rate.

Art. 44 Eccezioni all'obbligo di pagare gli interessi

Art. 45 Prescrizione della pretesa alla restituzione dell'imposta

precedente giusta l'articolo 23.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio della pretesa nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ La prescrizione è sospesa fintanto che la pretesa rivendicata è oggetto di una procedura di ricorso.

⁵ La pretesa alla restituzione delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.

Art. 46 Restituzione per riesportazione

¹ L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 23 non sono dati e:

- a. il bene è riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato; oppure
- b. il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all'annullamento della fornitura. In tal caso la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione e al dazio d'entrata non restituito e dei tributi secondo le leggi federali non doganali.

² La restituzione è concessa soltanto se:

- a. la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e
- b. è comprovata l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza.

³ Nel singolo caso la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione all'estero.

⁴ Le domande di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Domande di restituzione presentate successivamente possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all'Amministrazione federale delle dogane entro 60 giorni a contare dal rilascio del documento d'esportazione.

Art. 46 Restituzione per riesportazione

Art. 46 Restituzione per riesportazione

Art. 47 Interesse remuneratorio

¹ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina fino a quale importo non viene versato un interesse remuneratorio.

² Viene versato un interesse remuneratorio fino al versamento:

- a. in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccesso o non dovuta secondo l'articolo 45: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta di rimborso del credito presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. in caso di rimborsi dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 46: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della domanda presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 58 e 59 LD): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

³ Il termine di 60 giorni senza interessi inizia a decorrere solamente quando:

- a. tutti i documenti necessari per l'accertamento della fattispecie e la valutazione della richiesta sono giunti all'Amministrazione federale delle dogane;
- b. il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa;
- c. la base per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera g dell'Amministrazione federale delle dogane è conosciuta.

⁴ Non viene versato un interesse remuneratorio in caso di condono fiscale secondo l'articolo 49.

Art. 48 Riporto del pagamento dell'imposta

¹ I contribuenti registrati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta all'importazione secondo la procedura di riporto del pagamento, purché importino ed esportino regolarmente beni e ne risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente.

² Se i beni importati con la procedura del riporto del pagamento dell'imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in Svizze-

Art. 47 Interesse remuneratorio

¹ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina fino a quale importo non viene versato un interesse remuneratorio.

² Viene versato un interesse remuneratorio fino al versamento:

- a. in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccesso o non dovuta secondo l'articolo 45: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta di rimborso del credito presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. in caso di rimborsi dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 46: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della domanda presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 58 e 59 LD): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

³ Il termine di 60 giorni senza interessi inizia a decorrere solamente quando:

- a. tutti i documenti necessari per l'accertamento della fattispecie e la valutazione della richiesta sono giunti all'Amministrazione federale delle dogane;
- b. il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa;
- c. la base per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera f dell'Amministrazione federale delle dogane è conosciuta.

⁴ Non viene versato un interesse remuneratorio in caso di condono fiscale secondo l'articolo 49.

Art. 48 Riporto del pagamento dell'imposta

Art. 47 Interesse remuneratorio

¹ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina fino a quale importo non viene versato un interesse remuneratorio.

² Viene versato un interesse remuneratorio fino al versamento:

- a. in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccesso o non dovuta secondo l'articolo 45: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta di rimborso del credito presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. in caso di rimborsi dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 46: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della domanda presso l'Amministrazione federale delle dogane;
- c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 58 e 59 LD): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

³ Il termine di 60 giorni senza interessi inizia a decorrere solamente quando:

- a. tutti i documenti necessari per l'accertamento della fattispecie e la valutazione della richiesta sono giunti all'Amministrazione federale delle dogane;
- b. il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa;
- c. la base per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera f dell'Amministrazione federale delle dogane è conosciuta.

⁴ Non viene versato un interesse remuneratorio in caso di condono fiscale secondo l'articolo 49.

Art. 48 Riporto del pagamento dell'imposta

¹¹ RS 172.021

ra, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l'imposta.

Art. 49 Condono

¹ L'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se:

- a. beni sotto custodia dell'Amministrazione federale delle dogane o immessi in regime di transito (art. 49 LD), di deposito doganale (art. 50 segg. LD), di perfezionamento attivo (art. 59 LD) oppure di ammissione temporanea (art. 58 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
- b. beni in libera pratica sul territorio svizzero sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione delle autorità;
- c. date le particolari circostanze, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale ai sensi dell'articolo 37;
- d. l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolubilità dell'importatore e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, questi era immatricolato come contribuente sul territorio svizzero; l'insolubilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

² La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell'imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di domande di condono dell'imposta è di un anno a contare dal rilascio del documento d'importazione; in caso di imposizione con un credito d'imposta condizionato, il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto.

Titolo quinto: Procedura relativa all'imposta sul territorio svizzero e dell'imposta a carico dell'acquirente

Art. 50 Principi

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la riscossione dell'imposta sul territorio svizzero e dell'imposta a carico dell'acquirente.

Art. 49 Condono

Titolo quinto: Procedura relativa all'imposta sul territorio svizzero e dell'imposta a carico dell'acquirente

Art. 50 Principi

Art. 49 Condono

Titolo quinto: Procedura relativa all'imposta sul territorio svizzero e dell'imposta a carico dell'acquirente

Art. 50 Principi

² Essa emana tutte le necessarie istruzioni e decisioni per una tassazione e riscossione conformi alla legge, sempreché la loro emanazione non sia espressamente riservata a un'altra autorità.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica senza indugio qualsiasi cambiamento di prassi concernente i contribuenti.

⁴ La riscossione dell'imposta può gravare il contribuente soltanto nella misura assolutamente necessaria per l'esecuzione della presente legge.

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

¹ Fatto salvo il capoverso 3, chi diventa contribuente ai sensi dell'articolo 9 deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Essa gli assegna un numero non trasferibile, che viene registrato.

² Quando l'assoggettamento termina conformemente all'articolo 13 capoversi 2 e 4, l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere avvisata tempestivamente per scritto.

³ Chi diventa contribuente unicamente in base all'imposta a carico dell'acquirente (art. 33) deve annunciarsi per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e dichiarare nel contempo quanto da lui acquisito.

Art. 52 Autotassazione

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente nella forma prescritta l'imposta e l'imposta precedente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a contare da tale momento.

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

¹ Il contribuente mette in sintonia con il conto annuo le cifre d'affari dichiarate e le imposte precedenti fatte valere.

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

Art. 52 Autotassazione

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

Art. 52 Autotassazione

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

² Le lacune constatate in tale occasione devono essere corrette al più tardi nel rendiconto concernente il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio in questione.

³ Le correzioni susseguenti nei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ In caso di errori sistematici difficili da determinare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni accorda al contribuente facilitazioni ai sensi dell'articolo 58 capoverso 4.

Art. 54 Metodo di rendiconto

¹ Di norma la dichiarazione avviene secondo il metodo di rendiconto effettivo.

² In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, l'imposta da versare si calcola sottraendo il credito d'imposta precedente dalle imposte dovute sul territorio svizzero e dalle imposte dovute a carico dell'acquirente del corrispondente periodo.

³ Il contribuente che realizza una cifra d'affari imponibile annua pari o inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo un'imposta pari o inferiore a 100 000 franchi – calcolata in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti – può allestire il rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo.

⁴ In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, l'imposta dovuta è stabilita moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto (compresa l'imposta) con l'aliquota saldo in vigore per il settore. L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore ed è fissata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

⁵ Gli enti pubblici e i settori affini (segnatamente ospedali privati, scuole e imprese di trasporto concessionarie) come anche le associazioni e fondazioni non possono applicare il metodo dell'aliquota saldo; per questi contribuenti l'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede una facilitazione analoga.

⁶ Il metodo dell'aliquota saldo deve essere proposto all'Amministrazione federale delle contribuzioni ed essere mantenuto durante almeno un periodo fiscale. Se rinuncia all'applicazione dell'aliquota saldo, il contribuente può scegliere nuovamente questo metodo soltanto dopo un periodo di rendiconto effettivo di tre anni. Le modifiche sono possibili solo all'inizio di un

Art. 54 Metodo di rendiconto

¹ Di norma la dichiarazione avviene secondo il metodo di rendiconto effettivo.

² In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, l'imposta da versare si calcola sottraendo il credito d'imposta precedente dalle imposte dovute sul territorio svizzero e dalle imposte dovute a carico dell'acquirente del corrispondente periodo.

³ Il contribuente che realizza una cifra d'affari imponibile annua pari o inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo un'imposta pari o inferiore a 100 000 franchi – calcolata in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti –, può allestire il rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo.

⁴ In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, l'imposta dovuta è stabilita moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto (compresa l'imposta) con l'aliquota saldo in vigore per il settore. L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore ed è fissata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

⁵ Gli enti pubblici e i settori affini (segnatamente ospedali privati, scuole e imprese di trasporto concessionarie) come anche le associazioni e fondazioni non possono applicare il metodo dell'aliquota saldo; per questi contribuenti l'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede una facilitazione analoga.

⁶ Il metodo dell'aliquota saldo deve essere proposto all'Amministrazione federale delle contribuzioni ed essere mantenuto durante almeno un periodo fiscale. Se rinuncia all'applicazione dell'aliquota saldo, il contribuente può scegliere nuovamente

Art. 54 Metodo di rendiconto

¹ Di norma la dichiarazione avviene secondo il metodo di rendiconto effettivo.

² In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, l'imposta da versare si calcola sottraendo il credito d'imposta precedente dalle imposte dovute sul territorio svizzero e dalle imposte dovute a carico dell'acquirente del corrispondente periodo.

³ Il contribuente che realizza una cifra d'affari imponibile annua pari o inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo un'imposta pari o inferiore a 100 000 franchi – calcolata in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti –, può allestire il rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo.

⁴ In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, l'imposta dovuta è stabilita moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto (compresa l'imposta) con l'aliquota saldo in vigore per il settore. L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore ed è fissata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

⁵ Gli enti pubblici e i settori affini (segnatamente ospedali privati, scuole e imprese di trasporto concessionarie) come anche le associazioni e fondazioni non possono applicare il metodo dell'aliquota saldo; per questi contribuenti l'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede una facilitazione analoga.

⁶ Il metodo dell'aliquota saldo deve essere proposto all'Amministrazione federale delle contribuzioni ed essere mantenuto durante almeno un periodo fiscale. Se rinuncia all'applicazione dell'aliquota saldo, il contribuente può scegliere nuovamente

periodo fiscale. È fatta salva la possibilità di cambiamento ad ogni adeguamento dell'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, a meno che tale adeguamento non sia dovuto a una modifica delle aliquote d'imposta.

Art. 55 Sistema di rendiconto

¹ Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

³ Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

- a. il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o
- b. vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procurarsi un profitto illecito.

Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto

¹ Per periodo fiscale si intende di norma l'anno civile. Il contribuente può chiedere di utilizzare come periodo fiscale l'anno d'esercizio al posto dell'anno civile.

² All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto è:

- a. di norma il trimestre civile;
- b. in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 54 cpv. 3), il semestre civile;
- c. il mese civile, su domanda del contribuente in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente.

³ Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

Art. 57 Procedura di notifica

¹ In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di valori patrimoniali tra contribuenti nell'ambito di una fondazione, di

questo metodo soltanto dopo un periodo di rendiconto effettivo di tre anni. Le modifiche sono possibili solo all'inizio di un periodo fiscale. È fatta salva la possibilità di cambiamento ad ogni adeguamento dell'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, a meno che tale adeguamento non sia dovuto a una modifica dell'aliquota d'imposta.

Art. 55 Sistema di rendiconto

¹ Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

³ Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

- a. il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o
- b. vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procurarsi un profitto illecito.

Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto

¹ Per periodo fiscale si intende di norma l'anno civile. Il contribuente può chiedere di utilizzare come periodo fiscale l'anno d'esercizio al posto dell'anno civile.

² All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto è:

- a. di norma il trimestre civile;
- b. in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 54 cpv. 3), il semestre civile;
- c. il mese civile, su domanda del contribuente in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente.

³ Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

Art. 57 Procedura di notifica

¹ In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di valori patrimoniali tra contribuenti nell'ambito di una fondazione, di

questo metodo soltanto dopo un periodo di rendiconto effettivo di tre anni. Le modifiche sono possibili solo all'inizio di un periodo fiscale. È fatta salva la possibilità di cambiamento ad ogni adeguamento dell'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, a meno che tale adeguamento non sia dovuto a una modifica delle aliquote d'imposta.

Art. 55 Sistema di rendiconto

¹ Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

³ Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

- a. il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o
- b. vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procurarsi un profitto illecito.

Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto

¹ Per periodo fiscale si intende di norma l'anno civile. Il contribuente può chiedere di utilizzare come periodo fiscale l'anno d'esercizio al posto dell'anno civile.

² All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto è:

- a. di norma il trimestre civile;
- b. in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 54 cpv. 3), il semestre civile;
- c. il mese civile, su domanda del contribuente in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente.

³ Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

Art. 57 Procedura di notifica

¹ In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di valori patrimoniali tra contribuenti nell'ambito di una fondazione, di

un apporto di beni aziendali, restituzione di capitali, trasformazione, fusione, divisione o liquidazione, il contribuente deve adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della prestazione imponibile; tale notifica va indirizzata per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro trenta giorni a contare dal trasferimento del patrimonio. Rimane salvo l'articolo 27 (consumo proprio).

² Se il credito d'imposta è garantito, l'Amministrazione federale delle contribuzioni rinuncia all'attuazione della procedura di notifica.

Art. 58 Contabilità

¹ Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può prescrivere eccezionalmente obblighi di documentazione che vanno oltre tali principi se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

² Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino al compimento della prescrizione assoluta. Si applicano gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni¹².

³ I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo del consumo proprio e dello sgravio fiscale successivo di beni immobili devono essere conservati per vent'anni (art. 26 cpv. 2 e 27 cpv. 3).

⁴ Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda facilitazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta e dell'imposta precedente, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

Art. 59 Forma della fattura

¹ Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere di prestazione e contiene i seguenti elementi:

Art. 58 Contabilità

¹ Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può prescrivere eccezionalmente obblighi di documentazione che vanno oltre tali principi se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

² Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino al compimento della prescrizione assoluta. Si applicano gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni¹².

³ I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo del consumo proprio e dello sgravio fiscale successivo di beni immobili devono essere conservati per vent'anni (art. 26 cpv. 2 e 27 cpv. 3).

⁴ Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda facilitazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta e dell'imposta precedente, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

Art. 59 Forma della fattura

¹ Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere di prestazione e contiene i seguenti elementi:

Art. 58 Contabilità

¹ Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può prescrivere eccezionalmente obblighi di documentazione che vanno oltre tali principi se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

² Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino al compimento della prescrizione assoluta. Si applicano gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni¹².

³ I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo del consumo proprio e dello sgravio fiscale successivo di beni immobili devono essere conservati per vent'anni (art. 26 cpv. 2 e 27 cpv. 3).

⁴ Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda facilitazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta e dell'imposta precedente, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

Art. 59 Forma della fattura

¹ Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere di prestazione e contiene i seguenti elementi:

¹² RS 220

- a. il nome e il luogo del prestatore con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- b. il numero d'immatricolazione del prestatore nel registro dei contribuenti;
- c. il nome e il luogo del destinatario della prestazione con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- d. la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione per quanto non coincidano con la data di fatturazione;
- e. il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;
- f. la controprestazione per la prestazione;
- g. l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta applicabile.

² Nelle fatture emesse per un destinatario assoggettato all'imposta e concernenti prestazioni indipendenti, sottoposte ad aliquote diverse, dev'essere indicata la ripartizione della controprestazione in funzione delle prestazioni imposte con aliquote diverse.

³ Una fattura può essere corretta successivamente nei limiti ammessi dal diritto commerciale con un documento ricettizio che rinvia al giustificativo originale e lo revoca.

⁴ Se le controprestazioni per prestazioni imposte con aliquote diverse sono restituite insieme (p. es. abbuoni e ristorni annuali), il prestatore contribuente deve rilasciare al destinatario contribuente un giustificativo indicante la ripartizione della restituzione secondo le prestazioni imposte con aliquote diverse.

Art. 60 Indicazione dell'imposta

¹ Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o chi applica l'imposizione dei margini secondo l'articolo 21 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, il contribuente che applica la procedura di notifica secondo l'articolo 57 non ha il diritto di menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

² Chi in una fattura indica un'imposta, sebbene non ne sia autorizzato, o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, a meno che:

- a. effettui una correzione della fattura secondo l'articolo 59 capoverso 3; o
- b. chi ha rilasciato la fattura provi che non ne risulta una perdita di imposte per la Confederazione. Non vi è perdita

- a. il nome e il luogo del prestatore con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- b. il numero d'immatricolazione del prestatore nel registro dei contribuenti;
- c. il nome e il luogo del destinatario della prestazione con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- d. la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione per quanto non coincidano con la data di fatturazione;
- e. il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;
- f. la controprestazione per la prestazione;
- g. l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione.

² Una fattura può essere corretta successivamente nei limiti ammessi dal diritto commerciale con un documento ricettizio che rinvia al giustificativo originale e lo revoca.

Art. 60 Indicazione dell'imposta

¹ Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o chi applica l'imposizione dei margini secondo l'articolo 21 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, il contribuente che applica la procedura di notifica secondo l'articolo 57 non ha il diritto di menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

² Chi in una fattura indica un'imposta, sebbene non ne sia autorizzato, o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, a meno che:

- a. effettui una correzione della fattura secondo l'articolo 59 capoverso 2; o
- b. chi ha rilasciato la fattura provi che non ne risulta una perdita di imposte per la Confederazione. Non vi è perdita

- a. il nome e il luogo del prestatore con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- b. il numero d'immatricolazione del prestatore nel registro dei contribuenti;
- c. il nome e il luogo del destinatario della prestazione con i quali si presenta nelle transazioni commerciali;
- d. la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione per quanto non coincidano con la data di fatturazione;
- e. il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;
- f. la controprestazione per la prestazione;
- g. l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta applicabile.

² Nelle fatture emesse per un destinatario assoggettato all'imposta e concernenti prestazioni indipendenti, sottoposte ad aliquote diverse, dev'essere indicata la ripartizione della controprestazione in funzione delle prestazioni imposte con aliquote diverse..

³ Una fattura può essere corretta successivamente nei limiti ammessi dal diritto commerciale con un documento ricettizio che rinvia al giustificativo originale e lo revoca.

⁴ Se le controprestazioni per prestazioni imposte con aliquote diverse sono restituite insieme (p. es. abbuoni e ristorni annuali), il prestatore contribuente deve rilasciare al destinatario contribuente un giustificativo indicante la ripartizione della restituzione secondo le prestazioni imposte con aliquote diverse.

Art. 60 Indicazione dell'imposta

¹ Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o chi applica l'imposizione dei margini secondo l'articolo 21 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, il contribuente che applica la procedura di notifica secondo l'articolo 57 non ha il diritto di menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

² Chi in una fattura indica un'imposta, sebbene non ne sia autorizzato, o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, a meno che:

- a. effettui una correzione della fattura secondo l'articolo 59 capoverso 3; o
- b. chi ha rilasciato la fattura provi che non ne risulta una perdita di imposte per la Confederazione. Non vi è perdita

d'imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente fatta valere è stata rimborsata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 61 Pagamento dell'imposta

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti).

² In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. L'interesse moratorio non è riscosso se il contribuente non ha versato l'imposta per un errore che non ha causato perdite d'imposta per la Confederazione.

³ Le imposte nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata sono spese di realizzazione e devono essere versate, per conto del contribuente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni dall'Ufficio d'esecuzione e fallimenti o dalle persone incaricate della procedura al termine della stessa.

Art. 62 Agevolazioni di pagamento

¹ Se il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese entro il termine prescritto comporta difficoltà considerevoli alla persona tenuta al pagamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può prorogare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali. Essa può rinunciare a calcolare interessi per una simile dilazione di pagamento.

² Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un'adeguata prestazione di garanzie.

³ Le agevolazioni di pagamento sono revocate se i loro presupposti vengono a cadere o se le condizioni ad esse legate non sono adempite.

Art. 63 Restituzione dell'imposta

¹ Se le imposte precedenti deducibili superano l'imposta dovuta, l'eccedenza è versata al contribuente. L'eccedenza non è né trasferibile né pignorabile.

² Rimangono salvi:

- a. la compensazione di questa eccedenza con crediti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;
- b. la rettifica dell'autotassazione;

d'imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente fatta valere è stata rimborsata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 61 Pagamento dell'imposta

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti).

² In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. L'interesse moratorio non è riscosso se il contribuente non ha versato l'imposta per un errore che non ha causato perdite d'imposta per la Confederazione.

³ Le imposte nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata sono spese di realizzazione e devono essere versate, per conto del contribuente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni dall'Ufficio d'esecuzione e fallimenti o dalle persone incaricate della procedura al termine della stessa.

Art. 62 Agevolazioni di pagamento

¹ Se il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese entro il termine prescritto comporta difficoltà considerevoli alla persona tenuta al pagamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può prorogare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali. Essa può rinunciare a calcolare interessi per una simile dilazione di pagamento.

² Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un'adeguata prestazione di garanzie.

³ Le agevolazioni di pagamento sono revocate se i loro presupposti vengono a cadere o se le condizioni ad esse legate non sono adempite.

Art. 63 Restituzione dell'imposta

¹ Se le imposte precedenti deducibili superano l'imposta dovuta, l'eccedenza è versata al contribuente. L'eccedenza non è né trasferibile né pignorabile.

² Rimangono salvi:

- a. la compensazione di questa eccedenza con crediti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;
- b. la rettifica dell'autotassazione;

d'imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente fatta valere è stata rimborsata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 61 Pagamento dell'imposta

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti).

² In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. L'interesse moratorio non è riscosso se il contribuente non ha versato l'imposta per un errore che non ha causato perdite d'imposta per la Confederazione.

³ Le imposte nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata sono spese di realizzazione e devono essere versate, per conto del contribuente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni dall'Ufficio d'esecuzione e fallimenti o dalle persone incaricate della procedura al termine della stessa.

Art. 62 Agevolazioni di pagamento

¹ Se il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese entro il termine prescritto comporta difficoltà considerevoli alla persona tenuta al pagamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può prorogare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali. Essa può rinunciare a calcolare interessi per una simile dilazione di pagamento.

² Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un'adeguata prestazione di garanzie.

³ Le agevolazioni di pagamento sono revocate se i loro presupposti vengono a cadere o se le condizioni ad esse legate non sono adempite.

Art. 63 Restituzione dell'imposta

¹ Se le imposte precedenti deducibili superano l'imposta dovuta, l'eccedenza è versata al contribuente. L'eccedenza non è né trasferibile né pignorabile.

² Rimangono salvi:

- a. la compensazione di questa eccedenza con crediti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;
- b. la rettifica dell'autotassazione;

- c. l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 82 capoverso 1; e
- d. la compensazione tra uffici federali.

³ Il contribuente può farsi restituire imposte pagate a torto ma non dovute, purché l'imposta non sia stata accertata con una decisione passata in giudicato.

⁴ Se il versamento dell'eccedenza dell'imposta precedente o di un altro saldo attivo a favore del contribuente è effettuato oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di rimborso del saldo presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, è corrisposto un interesse remuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento. L'interesse remuneratorio è corrisposto anche quando al contribuente vengono rimborsate imposte riscalate a torto.

Art. 64 Condono dell'imposta

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, su richiesta motivata, consentire in tutto o in parte un condono dell'imposta se il contribuente:

- a. per un motivo scusabile non ha fatturato l'imposta ma l'ha incassata e un trasferimento a posteriori non è possibile o ragionevolmente esigibile, e il pagamento dell'imposta dovesse comportare difficoltà considerevoli; o
- b. deve l'imposta unicamente per inosservanza di prescrizioni formali ed emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta a cause di tale inosservanza; o
- c. per motivi scusabili non ha potuto adempiere i suoi obblighi d'imposizione ma successivamente può dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d'ufficio dell'Amministrazione federale delle contribuzioni era troppo elevata. In questo caso il condono è possibile solo sino a concorrenza dell'importo tassato eccessivamente.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre accordare un condono dell'imposta nell'ambito di una procedura di concordato giudiziale o rinunciare alla garanzia del suo credito.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni decide definitivamente sulle domande di condono dell'imposta.

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

¹ Il contribuente deve indicare coscientemente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono

Art. 64 Condono dell'imposta

Art. 64 Condono dell'imposta

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta.

² È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e le loro annotazioni, possono tuttavia celare i nomi e gli indirizzi, ma non il luogo dei clienti o sostituirli con codici. Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo.

Art. 66 Diritto di informazione

Su domanda scritta del contribuente relativa alle conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di un fatto descritto concretamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni rilascia un'informazione giuridicamente vincolante entro un termine adeguato. L'informazione è vincolante unicamente per il contribuente richiedente e l'Amministrazione federale delle contribuzioni, come pure per il fatto oggetto della domanda.

Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi

Art. 67 Successione fiscale

¹ Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

² Chi assume un'impresa, subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa.

Art. 68 Responsabilità solidale

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- a. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita nell'ambito della loro responsabilità di diritto civile;
- b. chi organizza o fa organizzare un'asta volontaria;
- c. alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di

Art. 66 Diritto di informazione

Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi

Art. 67 Successione fiscale

Art. 68 Responsabilità solidale

Art. 66 Diritto di informazione

Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi

Art. 67 Successione fiscale

Art. 68 Responsabilità solidale

¹³ RS 313.0

persone senza capacità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

- d. per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all'estero: gli organi incaricati della gestione degli affari sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica;
- e. per tutte le imposte dovute dal gruppo: ogni persona o società di persone partecipante ad un'imposizione di gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo essa è responsabile solo delle imposte dovute risultanti dalle sue proprie attività imprenditoriali;
- f. in caso di trasferimento di un'impresa: il vecchio debitore per un periodo di tre anni a decorrere dall'assunzione per i debiti fiscali fondati prima della stessa.

² È fatta salva la responsabilità secondo l'articolo 12 della legge del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo (DPA).

³ Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere c e d rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d'aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.

⁴ La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

⁵ Se il contribuente cede a terzi i suoi crediti derivanti dall'attività commerciale, questi terzi sono sussidiariamente responsabili con il contribuente per l'imposta sul valore aggiunto riscossa con i crediti.

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

¹ I terzi ai sensi del capoverso 2 sono tenuti, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a:

- a. fornire tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili;
- b. rendere accessibili i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti.

² Sono tenuti a fornire informazioni le persone, gli stabilimenti, le società e le comunità di persone:

- a. che possono entrare in linea di conto come contribuenti;
- b. responsabili solidalmente con il contribuente o in sua vece del pagamento dell'imposta;
- c. che hanno ricevuto o effettuato forniture di beni o prestazioni di servizi.

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

³ È altresì tenuto a fornire informazioni chiunque detiene una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

⁴ È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità

Art. 70 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

² Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni che non sono menzionate nel capoverso 1 hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni domandate possono essere di qualche rilevanza per l'applicazione della presente legge e per la riscossione dell'imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su domanda, occorre fornire gratuitamente i documenti all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ Un'informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità interpellata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

⁴ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale nella misura in cui il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d'informazioni (Art. 120 LTF¹⁴).

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è tenuta a comunicare alle autorità del registro di commercio i fatti che vi devono essere iscritti appresi nell'esercizio dei suoi compiti. Inoltre, deve comunicare a tali autorità i fatti inerenti al loro

Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità

Art. 70 Assistenza amministrativa

Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità

Art. 70 Assistenza amministrativa

¹⁴ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110

settore di compiti che sono necessari per determinare se un'impresa dev'essere iscritta nel registro di commercio. Le notificazioni e la partecipazione sono gratuite.

Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta

¹ Il trasferimento dell'imposta sottostà all'autonomia privata.

² I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell'imposta.

Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari a determinare e riscuotere l'imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumenti per il trattamento e la conservazione.

² Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive sull'organizzazione, il trattamento e la conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, l'accesso ai dati, le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la durata di conservazione dei dati, la loro cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accordare al personale dell'Amministrazione federale delle dogane incaricato della riscossione dell'IVA l'accesso in linea ai dati e alle informazioni necessari. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa e sul segreto (art. 70 e 73) sono applicabili.

⁴ I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

Art. 73 Segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

² L'obbligo del segreto non è dato:

- a. in caso di assistenza conformemente all'articolo 70 o di obbligo di denunciare gli atti punibili;
- b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi se le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono

Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta

Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati

Art. 73 Segreto

Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta

Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati

Art. 73 Segreto

state autorizzate dal Dipartimento federale delle finanze a rilasciare informazioni;

- c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati nel fallimento e nell'esecuzione a svantaggio dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- d. nell'informare se qualcuno è o era iscritto nel registro dei contribuenti.

Capitolo 2: Procedura di decisione e procedura di reclamo

Sezione 1: Verifica e tassazione d'ufficio

Art. 74 Verifica

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica se è soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allegare rendiconti e di pagare l'imposta.

² Affinché possa chiarire la fattispecie, il contribuente deve consentire in ogni momento all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'accesso alla sua contabilità finanziaria e aziendale come pure ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo si applica ai terzi tenuti a fornire informazioni. Il controllo deve essere annunciato per scritto. La richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ai fini della verifica di cui al capoverso 1 è altresì considerata controllo. In casi fondati è possibile prescindere dal preannuncio di controllo.

³ Al termine del controllo un avviso di tassazione dev'essere consegnato al contribuente, che può prendere posizione in merito entro 60 giorni. Il controllo può essere chiuso al più presto alla scadenza di questo termine e al più tardi due anni dopo l'annuncio del controllo, con una decisione indicante il periodo controllato, i settori controllati e il risultato del controllo. Se non è contestata entro 30 giorni, tale decisione passa in giudicato.

⁴ Il contribuente può chiedere l'effettuazione di un controllo con una domanda motivata. Il controllo deve essere effettuato entro due anni.

¹⁵ RS 952.0

¹⁶ RS 954.1

Capitolo 3: Procedura di decisione e procedura di reclamo

Sezione 1: Verifica e tassazione d'ufficio

Art. 74 Verifica

Capitolo 3: Procedura di decisione e di reclamo

Sezione 1: Verifica e tassazione d'ufficio

Art. 74 Verifica

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni non effettua una ripresa d'imposta per sole alcuni formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta dovute all'inosservanza di prescrizioni formali.

⁶ Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche¹⁵, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, come pure presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995¹⁶ sulle borse possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'IVA. Il segreto bancario e il segreto professionale della legge sulle borse devono essere tutelati.

Art. 75 Tassazione d'ufficio

¹ Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono palesemente alla realtà, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

² La tassazione concerne sia l'imposta sulla cifra d'affari sia le imposte precedenti deducibili. Le imposte precedenti sono tuttavia computate sino all'importo massimo dell'imposta sulla cifra d'affari dichiarata o tassata d'ufficio nel periodo di rendiconto interessato.

³ Il risultato della tassazione è fissato in un avviso di tassazione.

Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

- a. l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata;

¹⁷ RS 172.021

Art. 75 Tassazione d'ufficio

¹ Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono palesemente alla realtà, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

² La tassazione concerne sia l'imposta sulla cifra d'affari sia le imposte precedenti deducibili. Le imposte precedenti sono tuttavia computate sino all'importo massimo dell'imposta sulla cifra d'affari dichiarata o tassata d'ufficio nel periodo di rendiconto interessato.

³ Il risultato della tassazione è fissato in un avviso di tassazione.

Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

- a. l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata;

Art. 75 Tassazione d'ufficio

¹ Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono palesemente alla realtà, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

² La tassazione concerne sia l'imposta sulla cifra d'affari sia le imposte precedenti deducibili. Le imposte precedenti sono tuttavia computate sino all'importo massimo dell'imposta sulla cifra d'affari dichiarata o tassata d'ufficio nel periodo di rendiconto interessato.

³ Il risultato della tassazione è fissato in un avviso di tassazione.

Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

- a. l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata;

- b. l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
- c. l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale, della deduzione dell'imposta precedente o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;
- d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;
- e. altri obblighi, fondati sulla presente legge o su ordinanze o istruzioni emanate in virtù della legge, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
- f. in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il debito fiscale, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.

² Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa¹⁷, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1, sono applicabili.

³ Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. Non è ammesso far dipendere le prove unicamente dall'esistenza di determinati mezzi di prova.

⁴ Le decisioni devono essere rese con celerità.

Art. 77 Reclamo

¹ Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

² Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l'accordo del contribuente, può trasmetterla come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

³ Il reclamo deve essere presentato per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati e allegati all'atto di reclamo.

⁴ Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i

- b. l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
- c. l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale, della deduzione dell'imposta precedente o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;
- d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;
- e. altri obblighi, fondati sulla presente legge o su ordinanze o istruzioni emanate in virtù della legge, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
- f. in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il debito fiscale, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le basi di calcolo dell'imposta o la responsabilità solidale.

² Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa¹⁷, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1, sono applicabili.

³ Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. Non è ammesso far dipendere le prove unicamente dall'esistenza di determinati mezzi di prova.

⁴ Le decisioni devono essere rese con celerità.

Art. 77 Reclamo

- b. l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
- c. l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale, della deduzione dell'imposta precedente o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;
- d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;
- e. altri obblighi, fondati sulla presente legge o su ordinanze o istruzioni emanate in virtù della legge, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
- f. in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il debito fiscale, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.

² Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa¹⁷, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1, sono applicabili.

³ Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. Non è ammesso far dipendere le prove unicamente dall'esistenza di determinati mezzi di prova.

⁴ Le decisioni devono essere rese con celerità.

Art. 77 Reclamo

motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.

⁵ La procedura di reclamo è continuata, anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alle disposizioni di legge determinanti.

⁶ Il reclamo deve esser trattato sollecitamente. La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica

Gli articoli 66 – 69 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di decisioni e decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 79 Spese processuali e ripetibili

¹ Nella procedura di tassazione o di reclamo non sono di norma prelevate spese. Non sono assegnate ripetibili alle parti.

² Qualunque sia l'esito della procedura, le spese della procedura amministrativa possono essere addossate alla persona o all'autorità che le ha provocate per sua propria colpa.

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie

Art. 80 Esecuzione

¹ Se l'imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni promuove l'esecuzione e prende tutti i provvedimenti utili previsti dal diritto civile e dal diritto in materia.

² Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, la loro collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

³ Se nell'esecuzione è fatta opposizione, il contribuente avvia la procedura di rigetto dell'opposizione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto dell'opposizione.

¹⁸ RS 172.021

¹⁹ RS 281.1

Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica

Art. 79 Spese processuali e ripetibili

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie

Art. 80 Esecuzione

Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica

Art. 79 Spese processuali e ripetibili

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie

Art. 80 Esecuzione

⁴ Le decisioni passate in giudicato dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese o multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 LEF¹⁹.

⁵ Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

⁶ In casi fondati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può rinunciare a recuperare l'imposta se lo svolgimento di una procedura d'esecuzione non porterebbe a nessun risultato.

Art. 81 Garanzie

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, se:

- a. l'esazione sembra in pericolo;
- b. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;
- c. il debitore è in mora con il pagamento dell'imposta;
- d. il contribuente assume in tutto o in parte l'attività commerciale di un'impresa in fallimento.

² La richiesta di garanzie deve indicarne il titolo giuridico, l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF²⁰. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

³ Conformemente agli articoli 31 segg. della legge del 17 giugno 2005²¹ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁴ I ricorsi presentati contro l'emanazione di una richiesta di garanzie non ne sospendono l'esecuzione.

Art. 81 Garanzie

Art. 81 Garanzie

²⁰ RS 281.1

²¹ RS 173.32

⁵ La notificazione della decisione concernente il credito vale come inizio dell'azione ai sensi dell'articolo 279 LEF²². Il termine per promuovere l'esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito è passata in giudicato.

⁶ Le garanzie sono fornite sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri quotate in borsa di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa di banche svizzere.

Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia

¹ L'eccedenza delle imposte precedenti deducibili sull'imposta dovuta può essere:

- a. destinata alla compensazione di debiti di periodi precedenti; oppure
- b. accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo. L'importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello remuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e sino al momento della compensazione;
- c. compensata con una prestazione di garanzia chiesta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi, un incaricato con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. Tale designazione non equivale tuttavia alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre esigere adeguate garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.

³ In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare in avvenire il contribuente a dichiarare e pagare l'imposta mensilmente o quindicinalmente.

⁴ Una persona giuridica o uno stabilimento di un'impresa estera può essere cancellato dal registro svizzero di commercio soltanto se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comu-

Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia

Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia

²² RS 281.1

nicato all'ufficio incaricato della tenuta del registro che le pretese in virtù della presente legge sono estinte o coperte da garanzie.

Titolo settimo: Disposizioni penali

Art. 83 Sottrazione d'imposta

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o non trasferendola al fisco, oppure ottenendo un'esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell'imposta, è punito, in caso d'intenzionalità, con la multa sino al quintuplo dell'importo d'imposta sottratto o del profitto illecito o, in caso di negligenza, sino all'importo d'imposta sottratto o del profitto illecito.

² In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Sono circostanze aggravanti l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione al diritto dell'IVA, nonché la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni al diritto dell'IVA.

³ Il tentativo e la partecipazione sono punibili.

⁴ Se non è possibile determinarlo con precisione, l'importo d'imposta sottratto è fissato d'ufficio (art. 75).

Art. 84 Violazione di obblighi di procedura

¹ Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e indipendentemente da un eventuale profitto fiscale illecito per sé o per altri:

- a. non si annuncia come contribuente;
- b. non dichiara per tempo l'imposta o non presta debitamente le garanzie richieste;
- c. non tiene regolarmente, allestisce, conserva o produce i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;
- d. non fornisce informazioni o le fornisce in modo inesatto oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;
- e. nelle fatture o in altri documenti indica un'IVA non dovuta o dovuta per un importo diverso da quello indicato;

Titolo settimo: Disposizioni penali

Art. 83 Sottrazione d'imposta

Art. 84 Violazione di obblighi di procedura

Titolo settimo: Disposizioni penali

Art. 83 Sottrazione d'imposta

Art. 84 Violazione di obblighi di procedura

- f. indicando un numero di registro, finge di essere iscritto nel registro dei contribuenti;
- g. rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo.

Art. 85 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare beni di cui sa o deve supporre che sono stati sottratti all'imposta alla quale sono assoggettati, è punito secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione.

Art. 86 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974²³ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ La legge federale del 22 marzo 1974 ²⁴ sul diritto penale amministrativo è applicabile.

² Il perseguimento delle infrazioni in materia di imposte sul territorio svizzero e in materia di imposte a carico dell'acquirente spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni e quello in materia di imposta sull'importazione all'Amministrazione federale delle dogane.

³ Nelle cause penali materialmente strettamente connesse di competenza sia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sia dell'Amministrazione federale delle dogane può essere decisa la riunione del perseguimento penale nelle mani di una delle due autorità, se le stesse lo convengono.

⁴ Il disciplinamento delle competenze di cui ai capoversi 2 e 3 si applica anche al perseguimento della disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 del Codice penale²⁵).

²³ RS 313.0

²⁴ RS 313.0

²⁵ RS 311.0

Art. 85 Ricettazione fiscale

Art. 86 Infrazioni commesse nell'azienda

Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Art. 85 Ricettazione fiscale

Art. 86 Infrazioni commesse nell'azienda

Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Art. 88 Concorso

¹ La condanna per reati secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974²⁶ sul diritto penale amministrativo esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all'articolo 83 della presente legge.

² Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione, una messa in pericolo o ricettazione dell'imposta all'importazione e un'infrazione contro altri decreti federali in materia di tasse perseguibili da parte dell'Amministrazione federale delle dogane, si infligge la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 89 Autodenuncia

Se il contribuente denuncia la sottrazione d'imposta prima che essa sia nota all'Amministrazione federale delle contribuzioni, si desiste da una condanna. La sottrazione è considerata nota già con l'annuncio di un controllo secondo l'articolo 74.

Titolo ottavo: Disposizioni finali**Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione****Art. 90** Disposizioni d'esecuzione

¹ Fatte salve disposizioni contrarie, il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione; deve consultare previamente le cerchie interessate.

² Il Consiglio federale ha in particolare la competenza di:

- a. disciplinare lo sgravio dall'IVA per i beneficiari che conformemente all'articolo 2 della legge del ...²⁷ sullo Stato ospite sono esclusi dall'assoggettamento;
- b. disciplinare a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni fornite sul territorio svizzero o gravante la loro importazione può essere rimborsata a destinatari con domicilio o sede all'estero, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita;

²⁶ RS 313.0

²⁷ RS ...

Art. 88 Concorso**Art. 89** Autodenuncia**Titolo ottavo: Disposizioni finali****Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione****Art. 90** Disposizioni d'esecuzione**Art. 88** Concorso**Art. 89** Autodenuncia**Titolo ottavo: Disposizioni finali****Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione****Art. 90** Disposizioni d'esecuzione

- c. per facilitarne la determinazione, precisare le nozioni di cui all'articolo 3, le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 18 e i beni e le prestazioni di servizi menzionati dall'articolo 22 capoverso 1, tenendo conto delle condizioni di concorrenza;
- d. stabilire deroghe alle disposizioni concernenti l'ammortamento in caso di sgravio fiscale successivo (art. 26) e consumo proprio (art. 27);
- e. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino;
- f. disciplinare più dettagliatamente la procedura di riporto secondo l'articolo 48;
- g. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di beni già gravati da un onere fiscale speciale;
- h. prescrivere che il destinatario di una fornitura o prestazione di servizi eseguita sul territorio svizzero da un'impresa estera non registrata a torto come contribuente sul territorio svizzero deve pagare l'imposta in nome e per conto di tale impresa;
- i. stabilire le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea;
- j. prevedere agevolazioni inerenti alla forma della fattura (art. 59);
- k. disciplinare in quali altri casi deve o può essere applicata la procedura di notifica (art. 57);
- l. disciplinare più dettagliatamente le condizioni e la procedura secondo l'articolo 64;
- m. disciplinare i dettagli del regime transitorio.

³ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per:

- a. accordare, a determinate condizioni, l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori e stabilire le prove necessarie;
- b. stabilire i tassi d'interesse moratorio e remuneratorio conformi al mercato e adeguarli periodicamente.

Art. 91 Organo consultivo

¹ Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti (inclusi i Cantoni), degli ambienti scientifici, degli specialisti fiscali, dei consumatori e dell'amministrazione federale.

² L'organo consultivo presta consulenza in materia di ripercus-

Art. 91 Organo consultivo

Art. 91 Organo consultivo

sioni sui contribuenti e sull'economia degli adeguamenti della presente legge e delle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù della stessa.

³ L'organo consultivo esprime un parere sui progetti e può emanare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 92 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 2 settembre 1999²⁸ sull'IVA (LIVA) è abrogata.

Art. 93 Modifica del diritto vigente

1. *Legge federale dell'11 aprile 1889²⁹ sulla esecuzione e sul fallimento*

Art. 219 cpv. 4 lett. e

- e. i crediti fiscali secondo la legge federale del ...³⁰ sull'IVA (LIVA) ad eccezione dei crediti previsti dall'articolo 4 lettera c, secondo periodo LIVA.

2. *Legge federale del 28 giugno 1967³¹ sul Controllo delle finanze*

Art. 6 lett. j

- j. esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'IVA fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 92 Diritto previgente: abrogazione

Art. 93 Modifica del diritto vigente

1. *Legge federale dell'11 aprile 1889²⁹ sulla esecuzione e sul fallimento*

Art. 219 cpv. 4 lett. e

- e. i crediti fiscali secondo la legge federale del ...³⁰ sull'IVA (LIVA) ad eccezione dei crediti previsti dall'articolo 4 lettera c, secondo periodo LIVA.

2. *Legge federale del 28 giugno 1967³¹ sul Controllo delle finanze*

Art. 6 lett. j

- j. esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'IVA fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

3. *Decreto federale del 20 marzo 1998³² sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI*

Art. 1

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale³³ è aumentata di 0,8 punti percentuali.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 92 Diritto previgente: abrogazione

Art. 93 Modifica del diritto vigente

1. *Legge federale dell'11 aprile 1889²⁹ sulla esecuzione e sul fallimento*

Art. 219 cpv. 4 lett. e

- e. i crediti fiscali secondo la legge federale del ...³⁰ sull'IVA (LIVA) ad eccezione dei crediti previsti dall'articolo 4 lettera c, secondo periodo LIVA.

2. *Legge federale del 28 giugno 1967³¹ sul Controllo delle finanze*

Art. 6 lett. j

- j. esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'IVA fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

3. *Decreto federale del 20 marzo 1998³² sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI*

Art. 1

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto subiscono i seguenti aumenti:

- a. di un punto percentuale l'aliquota normale secondo l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale³³;
- b. di 0,5 punti percentuali l'aliquota ridotta secondo l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale.

²⁸ RS 641.20

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 94 Applicazione del diritto previgente

Fatto salvo l'articolo 95, le disposizioni abrogate e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità.

Art. 95 Applicazione del nuovo diritto

¹ Il nuovo diritto è applicabile alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni tassati all'importazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

² Per determinare se le condizioni dell'assoggettamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle operazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

³ Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.

⁴ Le disposizioni sullo sgravio ulteriore dell'imposta precedente ai sensi dell'articolo 26 si applicano anche se, in virtù del diritto anteriore, le condizioni di tale deduzione non erano date. Gli articoli 7 e 23 sono applicabili.

⁵ Le disposizioni sul condono dell'imposta (art. 64) e sull'esecuzione (art. 80) sono applicabili anche ai crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta

¹ Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di

²⁹ RS 281.1

³⁰ RS ...

³¹ RS 614.0

³² RS 641.203

³³ RS 101

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 94 Applicazione del diritto previgente

Art. 95 Applicazione del nuovo diritto

Art. 96 Modifica dell'aliquota d'imposta

¹ Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla modifica dell'aliquota d'imposta. Il Consiglio federale adegua

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 94 Applicazione del diritto previgente

Art. 95 Applicazione del nuovo diritto

Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta

¹ Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua

conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 54.

² Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Art. 97 Termini

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste negli articoli 15 e 54. Nella misura in cui siano previsti a questo proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

² Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga per quanto giuridicamente possibile la sua scelta precedente.

Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Le disposizioni degli articoli 30-32, 33, 68 capoversi 1 lettere e e f, capoverso 5, nonché 74 capoversi 3 e 4 si applicano esclusivamente alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni tassati all'importazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 54.

² Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo l'aliquota previgente, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Art. 97 Termini

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste negli articoli 15 e 54. Nella misura in cui siano previsti a questo proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

² Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga per quanto giuridicamente possibile la sua scelta precedente.

Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Le disposizioni degli articoli 30-32, 33, 68 capoversi 1 lettere e e f, capoverso 5, nonché 74 capoversi 3 e 4 si applicano esclusivamente alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni tassati all'importazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo

Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22 e 41 è aumentata di 0,1 punti percentuali.

Art. 100 Correttivo di politica sociale

¹ Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22 e 41 è aumentata di 0,1 punti percentuali.

² A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per finanziare lo strumento del correttivo di politica sociale è messo a disposizione un importo pari a 0,1 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto.

di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 54.

² Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Art. 97 Termini

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste negli articoli 15 e 54. Nella misura in cui siano previsti a questo proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

² Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga per quanto giuridicamente possibile la sua scelta precedente.

Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Le disposizioni degli articoli 30-32, 33, 68 capoversi 1 lettere e e f, capoverso 5, nonché 74 capoversi 3 e 4 si applicano esclusivamente alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni tassati all'importazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo

Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22 capoverso 1 e 41 è aumentata di 0,3 punti percentuali.

³ La Confederazione versa ai Cantoni l'importo totale all'inizio di ogni anno civile. Fissa le quote dei singoli Cantoni in funzione della popolazione residente.

⁴ I Cantoni versano i mezzi ricevuti dalla Confederazione alle persone di modeste condizioni economiche nel corso dello stesso anno. L'ammontare dei versamenti è fissato in modo che i mezzi disponibili ogni anno siano di regola versati completamente.

⁵ I Cantoni provvedono affinché nella determinazione del diritto si tenga conto del reddito e delle condizioni familiari attuali.

⁶ Gli assicuratori secondo l'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994³⁴ sull'assicurazione malattie sono tenuti a collaborare nell'esecuzione del correttivo di politica sociale nella stessa misura prevista per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, per quanto siano adeguatamente indennizzati dal Cantone.

⁷ I Cantoni forniscono alla Confederazione indicazioni anonimizzate sui beneficiari affinché si possa verificare il raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale.

⁸ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore

Art. 99

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore

Art. 101

Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore

Art. 99